**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE (*EX* D. LGS. 231/2001)**

**PARTE GENERALE**

**1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**2. MODELLO DI GOVERNANCE**

**3. IL MODELLO ADOTTATO DA LA SOCIETÀ S.P.A.**

**4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

1. **SISTEMA DISCIPLINARE**
2. **SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**PARTE SPECIALE**

**PREMESSA METODOLOGICA**

* 1. **Scopo e campo di applicazione**
  2. **La “mappatura” delle attività a rischio-reato(*risk assessment*)**
  3. **Le procedure operative di gestione del rischio reato: lineamenti**

**ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO**

**INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO**

**PARTE SPECIALE A – REATI DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA E TRAFFICO DI INFLUENZE**

**PARTE SPECIALE D – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

**PARTE GENERALE**

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
   1. **Premesse**
   2. **Sanzioni applicabili all’ente**
   3. **Reati presupposto**
2. **MODELLO DI GOVERNANCE**
   1. **Sistema di *corporate governance* di La Società S.p.A.**
   2. **Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni**

In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, La Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato secondo le prescrizioni di legge, prevede in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L’Organigramma dell’Impresa viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività cd. a potenziale “rischio-reato”, nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto o, in generale, una violazione del Codice etico, il Modello prevede specifici protocolli, per ognuno dei quali sono state definite una o più procedure, previste al termine di ogni parte speciale.

Le procedure interne previste per l’attuazione dei protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell’Impresa, la separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l’espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e, quando rilevante, all’Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

* 1. **Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie**

Con riferimento alle attività a rischio, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.

Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell’Impresa, la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

1. **IL MODELLO ADOTTATO DA LA SOCIETÀ**
   1. **Finalità del Modello**

Il Modello di La Società ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell’ambito dell’attività sociale, attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.

Questo obiettivo viene perseguito mediante l’individuazione delle attività a rischio nell’ambito delle quali esiste, con diversi gradi di intensità, un rischio di commissione di reati. Per ciascuna di tali attività, il sistema organizzativo dell’Impresa impone delle regole e dei processi diretti a impedire la commissione dei reati e un adeguato sistema di controllo interno.

Il Modello, così strutturato, anche con rinvio alle procedure interne, si pone come obiettivo di:

* cristallizzare e definire i comportamenti che sono considerati illeciti dall’Impresa, oltre che dall’ordinamento, in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi etici che La Società intende osservare nell’esercizio dell’attività aziendale;
* informare e formare tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Impresa che la commissione di un reato (anche nella forma tentata) – effettuata, in tutto o in parte, a vantaggio o nell’interesse della Società – costituisce una violazione delle regole aziendali e può assumere rilevanza nei loro confronti sul piano penale e nei confronti della Società per quanto riguarda la responsabilità amministrativa da reato *ex* D.Lgs. 231/2001;
* controllare i settori di attività in cui è stato rilevato un rischio di commissione dei reati.
  1. **Rischio accettabile**

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell’applicazione delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

* 1. **Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)**

Il presente Modello è costituito da:

1. una “**Parte Generale**”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell’Organismo di Vigilanza;
2. una “**Parte Speciale**”, focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti “a rischio” e “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire e agli assetti organizzativi della Società.

Nel caso in cui si verifichino cambiamenti del contesto interno ed esterno, la Società si impegna ad adeguare il Modello e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate, rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in La Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

* la mappatura delle attività a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
* le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice etico di La Società, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
* l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
* i flussi informativi nei confronti dell’OdV;
* il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
* la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
* il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l’assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo aziendale;
* la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;
* una disponibilità a favore dell’OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
* le regole e le responsabilità per l’implementazione e per l’aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell’efficacia del Modello;
* l’attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
* l’attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello relativa al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.

Il Modello è destinato, nello specifico, a tutti i dipendenti, manager e amministratori della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai fornitori, ai subappaltatori e ai *partner* commerciali, intesi sia come persone fisiche, sia come società che prestano, secondo diverse forme o modalità, la propria collaborazione a La Società per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i suddetti contratti di appalto, subappalto e/o di *partnership* commerciale che La Società dovesse stipulare con terzi dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In ogni caso La Società, prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali, dovrà svolgere un’adeguata procedura di *due diligence* diretta a verificare, fra l’altro; (i) la reputazione e l’affidabilità del soggetto con cui intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; (ii) la stabilità finanziaria e patrimoniale della controparte o del partner; (iii) la competenza ed esperienza tecnica per rendere il servizio richiesto e oggetto del contratto; (iv) le referenze e i rapporti con le pubbliche autorità.

* 1. **Approvazione del Modello**

Il Modello, in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, è adottato con atto del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’adozione del Modello con delibera del [ ].

Il Consiglio di Amministrazione, nell’adottare il Modello, ha affidato all’OdV l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

* 1. **Aggiornamento e attuazione del Modello**

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell’organizzazione, delle attività dell’Impresa o della normativa di riferimento.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello, anche laddove proposte dall’OdV, sono rimesse alla competenza del CdA. Per l’adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA può delegare uno o più amministratori, che periodicamente riferiscono al CdA sulla natura delle modifiche apportate.

È fatto obbligo a chiunque operi nell’Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell’Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L’Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Come anticipato, spetta all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di proporne l’aggiornamento.

* 1. **Modello e Codice etico**

La Società intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.

A tal fine, La Società si è dotata di un Codice etico (il “**Codice etico**”), approvato dal CdA contestualmente all’adozione del Modello, volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di La Società, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

1. **L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**
   1. **Composizione**

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* e deve essere caratterizzato da continuità d’azione. Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all’interno dell’organigramma aziendale. L’OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La composizione dell’Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso.

La Società ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale:

1. i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione;
2. composto da almeno tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente; la maggioranza dei componenti deve essere di provenienza esterna alla società e, tra questi, viene eletto il Presidente. I membri dell’OdV vanno individuati tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in modo da garantire all’Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

I membri esterni devono essere indipendenti dalla Società e pertanto:

* non devono essere legati alla Società o alle Società da questa controllate e/o partecipate nonché alle Società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza o implichino, in riferimento alle aree di competenza dell’OdV, potenziali conflitti di interesse;
* non devono avere rapporti di parentela con i soci o gli amministratori della Società, o delle Società da questa controllate e/o partecipate nonché delle Società controllanti e/o partecipanti idonei a ridurne l’autonomia di giudizio.

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza deve essere scelto e nominato tra i membri esterni.

I membri esterni possono essere affiancati da membri interni, scelti tra i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo e, in ogni caso, non appartenenti alle aree di *business* aziendali;

1. che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
2. dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell’attività di verifica circa l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, l’Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
3. che opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio regolamento di funzionamento redatto dallo stesso;
4. dotato di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L’OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in La Società per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l’OdV dovrà essere autorizzato da un Amministratore Delegato di La Società, nei limiti delle sue deleghe, o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo determinato dal CdA, con possibilità di rinnovo.

L’Organismo si riunisce con cadenza almeno bimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio regolamento di funzionamento.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l’Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, i membri del Collegio Sindacale ed i responsabili di quelle funzioni aziendali (ad esempio: Personale, Legale, Qualità, ecc.) aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

* conflitti d’interesse anche potenziali con la Società tali da comprometterne l’indipendenza;
* essere stata esercitata l’azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001. A questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
* essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e segg. del D.Lgs. 231/2001;
* avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
* avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, alla pena della reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica o in materia tributaria. La sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
* avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile. La sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
* avere rivestito la qualifica di componente dell’OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001;
* essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 3 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
* essere coniuge (o convivente), ovvero parente o affine entro il quarto grado di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), amministratori e sindaci della Società;
* ricoprire o avere ricoperto, nell’ultimo triennio, incarichi in organi di amministrazione della Società;
* essere socio della Società;
* essere legato, o essere stato legato nell’ultimo triennio, da rapporti economici o professionali rilevanti con la;
* essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno.

Il membro dell’OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità, deve darne immediata comunicazione al CdA.

Fuori dei casi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall’incarico colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

* 1. **Revoca e sostituzione**

A tutela dell’autonomia ed indipendenza dell’Organismo, modifiche alla sua struttura (quali ad esempio revoche), ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con voto adeguatamente motivato e all’unanimità dei presenti.

La revoca dell’OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

* una delle cause di ineleggibilità sopra indicate;
* un grave inadempimento dei propri doveri di vigilanza;
* una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti “*l’omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’OdV;
* la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall’art. 6, comma 2 bis, lettera d) del D.Lgs. 231/2001);
* l’assenza, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell’OdV.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell’OdV, qualora ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato e gli altri componenti dell’OdV, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve dichiarare l’avvenuta decadenza del componente per cui siano venuti meno i predetti requisiti.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell’OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, ovvero un’infermità o altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l’assenza dalle attività dell’OdV per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra descritte.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto/i in modo tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato. Nel frattempo, l’Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta e deliberando all’unanimità dei membri presenti.

Qualora, a causa degli eventi sopra citati, l’OdV si trovi temporaneamente costituito solo da un componente, questo potrà comunque adottare ogni provvedimento che ritenga indifferibile per far fronte a situazioni di emergenza.

Qualora le circostanze precedenti riguardino il Presidente dell’OdV, a questi subentra il componente più anziano che rimane in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina del nuovo componente.

* 1. **Requisiti**

Indipendentemente dalla sua composizione, l’OdV deve garantire i seguenti requisiti:

1. **autonomia e indipendenza:** mirano a garantire che l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Detti requisiti sono assicurati dalla composizione collegiale, dall’assenza di alcun riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione aziendale, dall’assenza di compiti operativi e dalla facoltà di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione;
2. **professionalità:** è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio;
3. **continuità di azione:** è un organismo interno all’organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l’impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate;
4. **onorabilità e assenza di conflitti di interesse**.

La scelta di istituire un organo collegiale è stata dettata anche dall’esigenza di rafforzare i suddetti requisiti.

Al fine di attribuire all’Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell’organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l’Organismo medesimo.

* 1. **Funzioni e poteri**

All’OdV, che risponde della propria attività direttamente all’organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio *budget*, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.

All’Organismo di Vigilanza di La Società è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
2. sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
4. sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio.

All’OdV è affidato, sul piano operativo, il compito di:

1. svolgere le attività di controllo – programmate e a sorpresa – previste dal Modello, che trovano, tra l’altro, la loro formalizzazione nel piano di lavoro dell’attività di controllo dell’OdV;
2. verificare costantemente l’efficacia e l’efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all’ausilio delle competenti funzioni;
3. condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
4. coordinarsi con l’Amministratore Delegato, o funzioni da lui delegate, per i programmi di formazione del personale;
5. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
6. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l’archivio “formale” dell’attività di controllo interno;
7. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
8. verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di *compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
9. controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia dell’archivio a supporto dell’attività *ex* D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, all’OdV sono attribuiti di seguenti poteri:

1. emanare disposizioni intese a regolare l’attività dell’Organismo;
2. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
3. chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell’Impresa nell’ambito delle attività a rischio, anche senza previa autorizzazione dell’organo dirigente;
4. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
5. disporre che i responsabili delle varie funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
6. esprime parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d’iniziativa dell’organo dirigente, prima della loro adozione.
   1. **Flussi informativi da e verso l’OdV e adeguamento del Modello**

L’OdV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All’esito di ogni attività ispettiva l’OdV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso Organismo.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza opera secondo le seguenti linee di *reporting*:

1. su base periodica mediante l’invio di due relazioni su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (per conoscenza la società di revisione contabile);
2. tempestiva, ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore Delegato e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio Sindacale.

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l’OdV può rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale ogni qualvolta ne ritenga sussistere l’esigenza o l’opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopracitata relazione di carattere informativo

L’Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:

1. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della Società per un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001;
2. identificazione, nel corso dell’attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato “critico” o di una procedura relativa ad attività a rischio;
3. individuazione, nel corso dell’attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.
   1. **Segnalazioni**

L’adeguatezza e l’effettività del Codice etico e del Modello dipendono, tra l’altro, dall’esistenza di un efficace sistema di rilevamento delle condotte illecite e delle violazioni che permetta di far emergere tali trasgressioni. Ad implementare tale profilo, è intervenuta la legge 179/2017 (recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che, interpolando il tessuto dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001, prevede che il modello debba contenere: a) canali ai quali possano essere indirizzate le segnalazioni circostanziate di condotte illecite o che violino il Codice etico o il Modello; b) l’istituzione di almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza del segnalante; c) l’introduzione, nel sistema disciplinare del Modello, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nei cui confronti, tra l’altro non potranno essere compiuti, da parte della Società, atti di ritorsione o discriminatori, per ragioni direttamente o indirettamente collegate all’effettuazione della segnalazione; d) l’introduzione, nel sistema disciplinare del modello, di sanzioni per coloro che effettuino segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

La l. 179/2017 stabilisce, poi, la possibilità di denuncia all’Ispettorato del lavoro delle misure discriminatorie adottate nei confronti del segnalante come pure la nullità dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori e di ogni altro provvedimento, avente la stessa finalità, nei confronti del segnalante.

Infine, grava su tutti i componenti della Società (apicali e non) e sui terzi collaboratori (terze parti), l’obbligo di denunciare le violazioni (anche solo ‘sospette’) del Codice etico, del Modello e delle procedure operative, di cui vengano a conoscenza, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sulla scorta di tali disposizioni, i destinatari del Modello sono obbligati a segnalare qualsiasi condotta illecita o violazione, consumata o tentata, del Codice etico e del Modello, riferibili ai destinatari del Modello, di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

L’obbligo di informazione grava dunque su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

Per “segnalazione” si intende qualsiasi comunicazione, anche anonima, avente ad oggetto la descrizione di comportamenti (attivi o omissivi), riferibili ai componenti dei organi di amministrazione e di controllo della società, al personale della società (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) e terze parti, rispetto ai quali vi è il ragionevole sospetto o la consapevolezza che siano **illeciti o realizzati in violazione del Codice etico, del Modello, della normativa interna aziendale, delle procedure e/o standard di *compliance*, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001**.

Le segnalazioni devono essere circostanziate: sono considerate tali quelle che forniscono elementi ai fini dell’accertamento della loro fondatezza.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

* nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all’articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
* la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata;
* quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale o professionale, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

* 1. **Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni trasmesse all’OdV e valutazione delle segnalazioni**

Le informazioni e segnalazioni da chiunque provengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice etico, devono essere fatte per iscritto. Come anticipato, l’OdV agisce, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse. È garantita la riservatezza delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e alle stesse non potrà in nessun caso far seguito l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell’interessato direttamente all’OdV. L’OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L’OdV adotta poi le misure necessarie ai fini dell’adeguamento del Modello, dando corso alle conseguenti comunicazioni per l’applicazione delle relative eventuali sanzioni, motivando sempre per iscritto le proprie decisioni.

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l’Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Potranno altresì essere ricevute *segnalazioni anonime*, che saranno trattate a condizione che rivestano le caratteristiche richieste per le segnalazioni.

Con riferimento alle **modalità di trasmissione degli obblighi informativi all’Organismo di Vigilanza**, si precisa che devono avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

1. preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica: *odv@la Società.it*;
2. in alternativa all’indirizzo di posta elettronica del Presidente dell’Organismo di Vigilanza che verrà designato.

Con riferimento alle **modalità di trasmissione delle richieste di informazioni o delle segnalazioni** si precisa che devono avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

1. e-mail, all’indirizzo di posta elettronica esclusivamente del Presidente dell’Organismo di Vigilanza che verrà designato;
2. posta, a mezzo busta chiusa e all’attenzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

È stato altresì istituito, in attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, lett. b), d. lgs. 231/2001, un *canale alternativo di segnalazione* (c.d. *canale criptato*), idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione o report inviato all’OdV è conservato da quest’ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L’Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al *data base* nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Le segnalazioni formano oggetto di accertamento e di valutazione solo se circostanziate: sono da considerare tali quelle che forniscono utili elementi ai fini dell’accertamento della loro fondatezza.

Le segnalazioni non indirizzate all’Organismo di Vigilanza vengono trasmesse, senza ritardo, a detto Organismo, salvo che abbiano ad oggetto comportamenti non riconducibili alla violazione del Codice etico, del Modello e delle procedure operative/standard di *compliance*, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I soggetti deputati al ricevimento delle segnalazioni e le funzioni investite di compiti di accertamento tutelano adeguatamente la riservatezza dell’identità del segnalante, sempre che la stessa non debba essere rilevata ai fini del puntuale accertamento dei fatti e della individuazione delle responsabilità.

* 1. **Segnalazioni riferibili ai dipendenti o a terze parti: accertamento ed esiti**

L’Organismo di Vigilanza, quando reputa manifestamente infondata o non circostanziata la segnalazione, ne dispone l’archiviazione, dandone notizia al responsabile della Funzione risorse umane. Se il responsabile della Funzione risorse umane dissente dalla decisione dell’Organismo di Vigilanza, potrà adottare le determinazioni di competenza, dandone comunicazione all’OdV.

Se il contenuto della segnalazione impone l’esecuzione di accertamenti, l’Organismo di Vigilanza, quando ritiene di non poter procedere direttamente al loro svolgimento, incarica la funzione *Internal audit*. All’esito degli accertamenti, l’Organismo trasmette gli atti, con osservazioni, al responsabile della Funzione risorse umane per le determinazioni di competenza, che andranno comunicate all’Organismo di Vigilanza.

* 1. **Segnalazioni riferibili agli Amministratori, ai componenti del Collegio sindacale o dell’Organismo di Vigilanza**

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell’Organismo di Vigilanza, l’istruttoria sarà gestita congiuntamente dai rispettivi Presidenti.

Nel caso in cui fosse chiamato in causa uno dei tre Presidenti, questo sarà sostituito dal componente dell’organo o dell’Organismo di Vigilanza anagraficamente più anziano.

Nel caso in cui fosse invece coinvolto l’intero organo o l’intero Organismo di Vigilanza, l’istruttoria sarà gestita dai Presidenti degli altri due organi/Organismo di Vigilanza.

In tali casi, le risultanze dell’istruttoria saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza per quanto di rispettiva competenza.

1. **SISTEMA DISCIPLINARE**
   1. **Principi generali**

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai terzi che operino per conto della o con la Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere contrattuale/negoziale, dall’altro lato.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i Modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l’applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

Per quanto concerne il ventaglio delle sanzioni comminabili ai *dipendenti*, vengono richiamate quelle previste nello Statuto dei Lavoratori e nella contrattazione collettiva. Analoga scelta viene operata con riguardo ai *dirigenti*.

Decisamente più problematica appare l’intelaiatura del sistema sanzionatorio con riguardo ai *soggetti apicali* (gli *amministratori*). In tale evenienza, vengono prospettate, soprattutto in dottrina, due diverse ricostruzioni. Da una parte, si sostiene che le uniche ‘sanzioni’ comminabili sarebbero quelle previste dal codice civile (azione di responsabilità, revoca), senza che vi sia la possibilità di prefigurare sanzioni conservative del rapporto fiduciario (quali, ad esempio, sanzioni pecuniarie). Da una diversa angolatura, si evidenzia, per contro, che, non esistendo per i soggetti apicali una legge oppure la contrattazione collettiva che disciplina le vicende del rapporto, occorre mettere capo ad un sistema di sanzioni disciplinari ‘*convenzionali*’, di natura *contrattuale*, che richiederebbero l’approvazione dei soggetti interessati all’atto dell’accettazione della carica. Tra questi due orientamenti, appare preferibile il secondo, che ha il pregio di valorizzare l’autonomia del potere sanzionatorio previsto dall’art. 6 del Decreto. Invero, la scelta di affidarsi alle sole sanzioni del codice civile sconta il difetto di irrigidire il sistema: così, per fare un esempio, l’esercizio dell’azione di responsabilità (che, peraltro, ha finalità risarcitorie) è destinata a rivelarsi diseconomica rispetto a modeste violazioni formali del modello. Di qui, l’evenienza che, in simili casi, si preferisca non agire, con il rischio, però, di incentivare pratiche devianti che potrebbero innescare, se non ‘punite’, infrazioni ben più gravi. Dunque, la società ha deciso di ritagliare anche per i soggetti in posizione apicale un sistema di sanzioni ‘contrattate’, sottoposte all’accettazione degli interessati, all’atto della nomina. Naturalmente, anche per queste sanzioni non possono non valere gli irrinunciabili principi di proporzionalità della sanzione e del contraddittorio nel procedimento di irrogazione.

Quanto previsto per gli amministratori non appare replicabile per i *sindaci*. La loro assoggettabilità a una variegata gamma di sanzioni disciplinari (conservative e non) pone intuibili problemi rispetto alla necessità di assicurare l’autonomia di tale organo di controllo, sì da evitare azioni ritorsive da parte del vertice della società. Si è, pertanto, previsto che l’unica sanzione irrogabile sia quella della *revoca per giusta causa*, rimessa all’Assemblea, che potrà deliberarla solo in presenza di gravi violazioni del Modello.

* 1. **Violazioni disciplinari: tipologia**

Il sistema sanzionatorio, elaborato a norma del D.Lgs. 231/2001, si applica ai soggetti in posizione apicale, ai dipendenti e alle terze parti. Per terze parti si intendono tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d’affari con la Società, compresi i collaboratori, gli stagisti, i somministrati, consulenti, agenti, intermediari, fornitori e *business partners*.

L’applicazione delle sanzioni discende:

1. dalla violazione delle disposizioni del Codice etico, delle prescrizioni del Modello e delle procedure operative o degli *standards* di *compliance* che ne fanno parte integrante e prescinde dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria;
2. da condotte, attive o omissive, che espongono la Società al rischio di commissione di uno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 o che determinano l’applicazione, a carico della Società, di una delle sanzioni previste;
3. dal compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per ragioni collegate, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. dalla violazione delle misure di tutela del segnalante;
5. dall’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d), si osservano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 *ter* e 2 *quater* del D.Lgs. 231/2001.

Nessuna violazione può essere giustificata, ovvero essere giudicata meno grave, se asseritamente compiuta nell’interesse o a vantaggio della Società.

Il sistema sanzionatorio tiene conto delle differenti normative relative ai dirigenti, ai lavoratori dipendenti e ai terzi che agiscono nell’ambito della Società, nonché della disciplina apprestata dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

* 1. **Criteri di scelta e di commisurazione delle sanzioni. Principio del contraddittorio**

Le sanzioni disciplinari si suddividono in sanzioni *conservative* e *risolutive* del rapporto di lavoro.

Le *sanzioni conservative* del rapporto con la Società possono essere irrogate in presenza di violazioni di norme procedimentali od organizzative, consistenti nella omessa o insufficiente attuazione di obblighi di informazione/relazione, di segnalazione, ovvero nella violazione delle cautele procedimentali e sostanziali che disciplinano le decisioni della società nelle aree a rischio-reato.

Le *sanzioni risolutive* del rapporto si applicano solo in presenza di comportamenti che espongono la Società a un grave danno o ad un procedimento per responsabilità amministrativa da reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero nel caso di reiterazione delle violazioni indicate nel precedente comma. Si ha reiterazione quando sono state poste in essere almeno tre violazioni nel triennio.

Con riferimento alle violazioni di cui alle lettere c), d) ed e), indicate nel par. 6.2., possono applicarsi sanzioni disciplinari risolutive del rapporto di lavoro nei casi di particolare gravità, desumibili dai criteri commisurativi appresso illustrati.

Ai fini della commisurazione della sanzione applicabile, si tiene conto:

1. delle concrete modalità di realizzazione della violazione;
2. dell’intensità del dolo e il grado della colpa;
3. del comportamento tenuto dall’autore della violazione precedentemente e successivamente alla realizzazione della stessa;
4. della qualifica dell’autore della violazione nell’ambito aziendale;
5. delle condizioni economiche dell’autore della violazione.

Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza aver prima sentito l’interessato, avergli contestato con precisione, e in forma scritta, l’addebito, ed avergli concesso un congruo termine entro il quale esporre per iscritto le proprie ragioni.

* 1. **Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti**

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di La Società. Il codice disciplinare dell’Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute ed uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell’Impresa:

1. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le attività a rischio;
2. la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
3. l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello;
4. l’omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
5. la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l’omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni richieste, l’omissione nello svolgimento dei controlli, l’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

* all’intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell’evento (in caso di colpa);
* alla rilevanza degli obblighi violati;
* al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
* al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
* alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
* alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
* alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell’eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

* + professionalità, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto;
  + comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all’eventuale ravvedimento operoso;
  + eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
  + eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
  + eventuale recidiva del suo autore.

L’applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L’applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall’apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL di riferimento.

A titolo esemplificativo:

* 1. incorrerà nel provvedimento del **richiamo verbale** o **ammonizione scritta** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
  2. potrà essere inflitto il provvedimento della **multa** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
  3. incorrerà nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all’interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;
  4. sarà inflitto il provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** al lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
  5. potrà incorrere nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda.
  6. **Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, *partner* commerciali e consulenti**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai fornitori, dai partner commerciali e consulenti della Società in violazione delle previsioni di cui al Decreto o del Codice etico potrà determinare l’applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.

A tal fine è previsto che i contratti stipulati dall’Impresa con terzi contengano il richiamo esplicito dell’esistenza del Modello e del Codice etico e l’inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Modello, del Codice etico e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un’esplicita assunzione di impegno da parte di quest’ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dall’effettiva consumazione del reato e dalla sua punibilità). Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti da parte dei predetti soggetti alle prescrizioni dello stesso Modello o del Codice etico.

* 1. **Misure nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore**

La violazione delle disposizioni del Codice etico e del Modello da parte degli amministratori o di soggetti che svolgano in concreto funzioni di amministrazione e/o di gestione può determinare a loro carico l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1. la diffida formale;
2. la revoca di una o più deleghe;
3. la revoca dalla carica.

La sanzione della revoca dalla carica è disposta dall’Assemblea. Resta impregiudicato l’esercizio dell’azione di responsabilità.

Nel caso di violazione, commessa da uno o più sindaci, che espone la Società ad un grave danno o ad un procedimento per responsabilità amministrativa da reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale convocano tempestivamente, sulla scorta di quanto previsto dalla legge e/o dallo Statuto, l’Assemblea, che potrà deliberare la revoca per giusta causa.

* 1. **Misure nei confronti di terze parti**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da terze parti, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

1. diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
2. applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, commisurata nella percentuale del [10%] del corrispettivo pattuito in favore del terzo destinatario, da devolversi in iniziative di beneficienza e ricerca ad enti esterni senza scopo di lucro;
3. risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell’ambito dei rapporti con le terze parti, la Società inserisce, nelle lettere d’incarico e/o negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Codice etico o del Modello, l’applicazione delle predette misure.

1. **SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**
   1. **Selezione del personale**

La scelta e la gestione del personale dipendente, così come dei fornitori e dei *partner* commerciali di La Società, deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice etico della Società e tenendo conto delle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

L’OdV, in coordinamento con le funzioni aziendali, valuta le modalità attraverso cui è istituito e/o aggiornato uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

* 1. **Informazione del personale**

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione continua è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata in questo campo dall’Organismo di Vigilanza che sovrintende all’attività operando in collaborazione con le funzioni aziendali e con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna alla creazione di una cartella dedicata, con accesso aperto a tutti i dipendenti, nella quale verranno caricati il Modello e il Codice etico in formato digitale.

Ai nuovi assunti viene indicata l’esistenza della suddetta cartella.

Il Modello sarà oggetto dell’attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

* 1. **Formazione del personale**

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito delle varie funzioni aziendali:

* provvedere alla definizione di un programma periodico di aggiornamento da condividere con l’OdV di La Società, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;
* predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all’OdV.

Sarà di converso cura dell’OdV informare le varie funzioni aziendali in merito a:

* modificazioni della normativa di riferimento in grado di prevedere momenti formativi integrativi;

necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle cd. “attività sensibili”.

**PARTE SPECIALE**

1. **PREMESSA METODOLOGICA**
   1. **Scopo e campo di applicazione**

Il presente documento, redatto in forma di *policy* aziendale, costituisce e descrive la Parte Speciale del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni adottato da La Società.

Lo stesso è predisposto per fare in modo che le disposizioni assunte dall’ente si coordinino con la disciplina della legge, con l’obiettivo di giungere alla completa integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle *policies* di La Società e di tutti i processi di organizzazione e controllo già esistenti, in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle finalità proprie della norma.

Il Modello così concepito consente:

* di rendere compatibile con la normativa in oggetto il sistema di *governance* già in essere;
* di adottare anche in seguito, al fine di perseguire una sempre maggiore trasparenza gestionale, altri sistemi di gestione o *governance* (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ecc.) che possano integrarsi con quelli esistenti.

Nel rispetto dei presupposti appena indicati, il presente Modello costituisce anche la base per una corretta valutazione dell’adeguamento di La Società alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

* 1. **La “mappatura” delle attività a rischio-reato(*risk assessment*)**

La redazione e l’implementazione di un Modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace previa *mappatura dei rischi reato.* Si tratta di una fase *cognitivo-rappresentativa*, funzionale alla *percezione del rischio* e alla *valutazione* *della sua intensità*.

La mappatura dovrà snodarsi attraverso un procedimento, contraddistinto dai seguenti interventi:

1. individuazione delle *aree potenzialmente a rischio reato* (sulla scorta dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001): in questo ambito, va operata una importante distinzione tra: (i) le *aree a rischio-reato in senso proprio (o “principali”)*, selezionate alla stregua del novero delle fattispecie elencate nel D.Lgs. 231/2001; (ii) le *aree cd. strumentali*, che gestiscono *attività* e *strumenti finanziari* destinati a supportare la commissione dei reati nelle aree *sub* a);
2. rilevazione dei *processi sensibili* ai fini delle ipotesi di reato perseguibili: si tratta, cioè, di selezionare le attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di reati, indicando le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti;
3. rilevazione e valutazione del *grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo* *già in essere*, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato;
4. *indagine ‘retrospettiva’*, avente ad oggetto la *storia* dell’ente, vale a dire la sua eventuale propensione alla illegalità;
5. descrizione delle *possibili modalità di commissione dei reati*, allo scopo di forgiare le indispensabili ‘cautele’ preventive.

Sul piano metodologico, la valutazione del rischio muove dalla distinzione tra rischio inerente (concernente l’ipotesi di una totale assenza di controlli) e rischio residuale (calcolato in base all’esistenza dei controlli rilevati nel corso dell’attività di *assessment*).

La valutazione viene, poi, condotta sulla base di due fattori: il primo consiste nell’impatto, cioè le conseguenze derivanti dalla verificazione del rischio; il secondo riguarda la frequenza, vale a dire la probabilità che un dato rischio si verifichi. Ne deriva che, mentre l’esistenza di attività di controllo incide in misura significativa sulla probabilità di accadimento del rischio, l’impatto non subisce generalmente mutamenti in funzione della presenza delle stesse. Pertanto: il rischio inerente deriva dalla combinazione dell’impatto e della frequenza inerente (probabilità di accadimento di un evento futuro ed avverso non contrastata da alcuna attività di controllo); il rischio residuale deriva dalla combinazione dell’impatto e della frequenza residuale (probabilità di accadimento di un evento futuro ed avverso, mitigata dalle esistenti attività di controllo). Il rischio residuale potrà essere, quindi, uguale o inferiore rispetto al rischio inerente, a seconda dell’efficacia dei controlli in essere.

In ordine alle *scansioni procedimentali* dell’attività di *assessment,* queste si risolvono:

1. nell’analisi dell’*evoluzione dell’organigramma aziendale*; si tratta di un aspetto generalmente sottovalutato, ma di non trascurabile rilievo: consiste nell’appurare gli eventuali *mutamenti organizzativi* intervenuti nel tessuto aziendale, allo scopo di verificare se siano stati indotti da disfunzioni operative o da violazioni comportamentali, che hanno reso un pregiudizio, anche solo potenziale, all’ente (si pensi, per fare un esempio, alla circostanza che un amministratore sia stato rimosso dalla carica in ragione di una mancata, efficace sorveglianza nell’area di sua pertinenza: la rimozione deve costituire l’occasione per accertare se, comunque, i sistemi di controllo in essere fossero adeguati o, per contro, inesistenti o troppo ‘laschi’);
2. nella *raccolta ed analisi delle informazioni*, funzionali alla comprensione della struttura organizzativa e dei processi aziendali, nonché alla definizione del perimetro dell’analisi;
3. nella *individuazione delle aree a rischio reato e di quelle strumentali*, tramite la predisposizione di *questionari* preliminari concernenti le aree aziendali coinvolte nel rischio reato di volta in volta considerato;
4. identificazione delle potenziali modalità di consumazione dei reati;
5. *identificazione e valutazione dei fattori di rischio specifici e dei controlli esistenti*, tramite l’effettuazione di interviste con i responsabili delle attività e l’esame dei controlli a presidio dei fattori di rischio.

Una volta individuato il rischio residuale, si tratta di appurare il suo grado di accettabilità rispetto al dettato del D.Lgs. 231/2001, che prefigura, normativamente, il rischio tollerabile: il decreto, infatti, impone la costruzione di un *sistema di prevenzione* (idoneo, adeguato ed effettivo) *non aggirabile* se non con il ricorso a *condotte fraudolente*, che non siano state, peraltro, agevolate da un *omesso o insufficiente controllo* (v. art. 6, comma 1, lett. c) e d)).

* 1. **Le procedure operative di gestione del rischio reato: lineamenti**

Le procedure operative hanno, come obbiettivo strategico di fondo, quello della *cautela,* cioè l’apprestamento di *misure idonee a* *ridurre, continuativamente e ragionevolmente, il rischio reato*. Lo strumento per conseguite tale obbiettivo è la predisposizione di un *processo,* di un *sistema operativo,* cioè, che coinvolge una pluralità di soggetti e di funzioni.

I protocolli devono, perciò, contenere regole comportamentali ed operative munite di iper-descrittività: devono essere, cioè, altamente tassativi. Alla determinatezza si deve affiancare l’efficace attuazione, nel senso che lo strumento di prevenzione non deve risolversi in un supporto ‘cartaceo’, privo di vitalità. Questi due requisiti assumono un rilievo assolutamente strategico, se solo si pensa che il modello di prevenzione del rischio reato presenta, nel D.Lgs. 231/2001, la caratteristica di essere “opponibile” in *giudizio*: nel caso dell’art. 6 (reati commessi da soggetti in posizione *apicale*), la prova, che incombe all’ente esibire, in ordine all’adozione e all’efficace attuazione del Modello, nonché alla sua fraudolenta elusione, ne fa venire meno la responsabilità; analogamente, *in sede* *cautelare*, detta prova, unitamente ad altre condizioni, determina l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive cautelari (art. 45); infine, nell’art. 7 (reati commessi da soggetti *subordinati*), l’adozione e l’efficace attuazione del modello costituiscono il parametro di valutazione della *diligenza organizzativa* dell’ente. La circostanza, dunque, che si tratti di strumenti di prevenzione da riversare nel processo enfatizza ancora di più le istanze di iper-tassatività della cautela e l’effettività della stessa. Queste esigenze si traducono:

1. nella effettiva regolamentazione del processo, vale a dire nella predeterminazione delle scansioni deputate alla concretizzazione della pretesa cautelare e nella individuazione dei soggetti che hanno il presidio della funzione, per competenza ed immediatezza, inevitabilmente distinti per ruoli in omaggio al principio di segregazione delle funzioni;
2. nella *specificità e dinamicità* del protocollo, laddove il primo requisito evoca la sua aderenza sostanziale rispetto al rischio da contenere: vi deve, cioè, essere una *connessione di scopo tra la regola cautelare e il tipo di rischio (a sua volta ben determinato) che si intende ridurre*; il secondo requisito mette capo all’*adeguatezza diacronica* del protocollo, cioè alla necessaria *prontezza* *del suo adeguamento*, in ragione sia della presenza di segnali di insufficienza operativa che dell’insorgenza di modifiche strutturali e strategico-operative dell’ente, che impongano di ridisegnare (adeguandole sollecitamente) le modalità della cautela;
3. nel garantire la *completezza dei flussi informativi*, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell’effettività della prevenzione: sia per quanto concerne lo sviluppo dinamico del procedimento e delle decisioni, sia per quanto riguarda le comunicazioni verso il vertice dell’ente e l’organismo di vigilanza;
4. nell’agevolare l’*emersione delle violazioni*: non soltanto nelle loro forme più gravi, ma anche di quelle che si traducono in una deviazione dalle regole di *compliance;* dunque, va predisposto un adeguato e sollecito sistema di segnalazione e di rilevazione dell’illecito, che metta immediatamente in condizione di intervenire l’organismo di vigilanza;
5. nella *documentazione formale* delle attività concernenti il protocollo e nella loro corretta *archiviazione*;
6. nel *monitoraggio e controllo di linea*, da esercitare in modo concomitante e contestuale ad un primo livello dagli operatori che intervengono sul processo e dal responsabile del processo: dunque, ricorso al presidio e all’osservazione diretta, applicazione delle procedure e delle verifiche di conformità, da attuare, quando possibile, tramite *check-list*[[1]](#footnote-1), controlli automatici ed informatici, visti ed autorizzazioni, controlli incrociati di più addetti, ecc.
7. **ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il presente documento è organizzato come segue: una **parte introduttiva** che descrive gli argomenti trattati, definendo il campo di applicazione del Modello.

Una **parte centrale** che costituisce il corpo del documento in cui si riportano le parti speciali analizzate:

* La “**Parte Speciale A**” è riferita alle attività che possono condurre la Società a commettere reati nell’ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai reati di concussione, corruzione, induzione indebita e traffico di influenze illecite;
* La “**Parte Speciale B**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione del reato di truffa e di frode in danno di soggetti pubblici;
* La “**Parte Speciale C**” è dedicata ai reati societari;
* La **“Parte Speciale D**” è dedicata alla gestione del rischio connesso ai reati di criminalità organizzata;
* La “**Parte Speciale E**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
* La **“Parte Speciale F**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati collegati all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
* La **“Parte Speciale G**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
* La “**Parte Speciale H**” è riferita alle attività che possono cagionare atti di razzismo e xenofobia;
* La **“Parte Speciale I**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati tributari;
* La “**Parte Speciale L**” è riferita alle attività che possono ledere la proprietà intellettuale, l’industria e il commercio;
* La **“Parte Speciale M**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di delitti informatici e al trattamento illecito dei dati;
* La **“Parte Speciale N**” è dedicata alla gestione dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro e, dunque, ai reati di omicidio e lesioni colpose;
* La **“Parte Speciale O**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati ambientali.

Con riferimento a tali reati, il Modello individua:

1. la struttura dei reati presupposto nelle aree a rischio;
2. le funzioni aziendali esposte al rischio reato;
3. gli elementi essenziali delle procedure operative e i principi generali di comportamento rivolti a ridurre ragionevolmente il rischio reato;
4. l’indicazione dei Responsabili dei processi a rischio reato.

Le *procedure operative* si ispirano al *principio di segregazione delle funzioni*, in base al quale i soggetti che intervengono in una fase non possono svolgere alcun ruolo nelle altre fasi del processo decisionale. La separazione dei compiti risponde all’esigenza di evitare che il processo decisionale, o una parte rilevante di esso, resti nelle mani di un’unica funzione, con il rischio di ingenerare conflitti di interessi e dissimmetrie informative capaci di far lievitare il rischio reato.

Viene, poi, stabilito che ciascuna operazione deve rispondere al requisito della *tracciabilità*, sì da risultare *individuabile, verificabile e trasparente*.

1. **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO**

L’analisi dei rischi ai fini della predisposizione del Modello 231 implica la valutazione circa la probabilità che un evento o un comportamento possano verificarsi all’interno dell’azienda, compromettendone la capacità competitiva, la redditività o, addirittura, la stessa esistenza, soprattutto nel caso in cui le sanzioni che dovessero essere irrogate appartengano alla categoria delle sanzioni interdittive.

Per identificare le cd. aree sensibili in quanto più esposte alla possibile commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, si è deciso di procedere intervistando i cd. *process owner* e, in generale, le figure “apicali” della Società.

L’analisi è proseguita individuando le prassi già in vigore idonee a prevenire la commissione di reati e a presidiare il rischio individuato.

1. **PARTE SPECIALE A – REATI DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA E TRAFFICO DI INFLUENZE**
   1. **La descrizione delle ipotesi di reato**
      1. **Premessa**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono *reati propri*, in cui il soggetto attivo del reato deve rivestire, a seconda dei casi, la qualità di *pubblico ufficiale (p.u.)* e/o di *incaricato di un pubblico servizio (i.p.s.)*.

Prima di descrivere il contenuto delle singole fattispecie, occorre, dunque, soffermarsi su tale *distinzione*, relativa alla qualità degli autori degli illeciti.

Le norme del codice penale (artt. 357 e segg.), dedicate alla identificazione delle qualifiche pubblicistiche, hanno sempre prestato il fianco a censure di indeterminatezza, soprattutto in relazione alla figura del “**pubblico ufficiale**” (art. 357 c.p.), dell’“**incaricato di un pubblico servizio**” (art. 358 c.p.) e, infine, delle “**persone esercenti un servizio di pubblica necessità**” (art. 359 c.p.).

Volendo semplificare, la qualità di pubblico ufficiale (p.u.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

La riforma ha introdotto una definizione di pubblico servizio, contraddistinto da una attività disciplinata “nelle stesse forme della pubblica funzione”, ma in assenza dei “poteri tipici di quest’ultima”, alludendo con tale espressione al fatto che l’attività abbia una disciplina pubblicistica, ma senza che questa debba esplicarsi nell’esercizio di poteri autoritativi, di certificazione, oppure di poteri che concorrano a formare la volontà dello Stato o di un altro ente pubblico interessato (si tratta del limite cd. “superiore” della nozione, che ne marca il confine con quella di “pubblico ufficiale”). Si esclude, poi, che vi sia un servizio pubblico – e, dunque, un i.p.s. – laddove quelle svolte dal singolo soggetto siano “semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale” (limite cd. “inferiore”, di separazione dalla nozione di cui al successivo art. 359 c.p.).

Problemi interpretativi si pongono con riferimento alle attività di impresa svolte in regime di concessione. Secondo un primo orientamento, infatti, la mera esistenza dell’atto di concessione non sarebbe sufficiente a proiettare la qualificazione di i.p.s. rispetto a tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’impresa, senza alcuna distinzione in ordine alla ‘tipologia’ dell’attività svolta. Secondo altre impostazioni, invece, non sarebbe da ricorrere a simili distinzioni, dovendosi enfatizzare il fatto che il rilascio della concessione è specificamente funzionale ad uno specifico interesse pubblico.

* + 1. **Il reato di concussione (art. 317 c.p.) e il suo ‘spacchettamento’ in seguito alla l. 190/2012. Il reato di induzione indebita (art. 319 *quater* c.p.). Le modifiche recate dalla l. 69/2015 e dalla l. 3/2019**

Il delitto di concussione si realizzava, nella formulazione anteriore alla l. 190/2012, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, costringeva o induceva taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Colui che subiva la costrizione o l’induzione non era considerato parte attiva del reato (andando quindi esente da sanzione penale), ma persona offesa.

Con la novella citata, la nuova formulazione della norma, *ex* art. 317 c.p., la cui rubrica è rimasta inalterata, *conserva la sola condotta costrittiva,* limitatamente al solo *pubblico ufficiale*. Successivamente, con la l. 69/2015, è stato *reinserito*, tra i soggetti attivi del reato, l’*incaricato di un pubblico servizio*. La pena prevista è da sei a dodici anni di reclusione.

La residua modalità dell’induzione è stata ricollocata nell’inedito art. 319 *quater* c.p., il quale, sotto la rubrica “Induzione indebita a dare e promettere utilità” recita: “*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*”.

Come si può apprezzare, il legislatore ha provveduto a ‘*spacchettare*’ il reato di concussione. È, invece, confluita nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 *quater* c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, abusando della qualità o dei poteri, induce il privato all’indebita promessa o dazione. Un tale reato è stato ritenuto meno grave rispetto alla concussione per costrizione, sì che viene prevista una pena inferiore (da sei a dieci anni e sei mesi di reclusione: forbice edittale, questa, introdotta dalla l. 69/2015; la l. 190/2012 stabiliva, invece, la pena da tre a otto anni di reclusione), mentre, per la concussione, si commina la pena da sei a dodici anni di reclusione. Ma l’aspetto più rilevante è costituito dalla *punizione del soggetto ‘indotto’*, che, prima della riforma, era ritenuto persona offesa del reato di concussione (consumato vuoi per costrizione che per induzione). Il secondo comma dell’art. 319 *quater* c.p. prevede, infatti, che il soggetto indotto che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La ragione dello ‘spacchettamento’ muove, probabilmente, dal fatto che la giurisprudenza aveva dilatato a dismisura la figura della concussione, sottraendo spazio alla figura della corruzione, così da trasformare non di rado i corruttori in vittime di concussione. Ciò era avvenuto tramite un ampliamento del concetto di “induzione”, nel quale venivano ricondotti tutta una serie di comportamenti sintomatici della loro attitudine ad indurre il privato, influendo in qualsiasi maniera sulla volontà dello stesso, a tenere un comportamento che egli non avrebbe liberamente assunto. Così, sono state ritenute condotte di “*induzione*” quelle realizzate mediante *persuasione, frode*, dirette a porre il privato in uno stato di *soggezione psicologica*, comunque creata, che lo determini ad una certa condotta. Con la riforma del 2012, il legislatore muove dal presupposto che la condotta ‘induttiva’ lasci, comunque, il destinatario libero nella scelta: di qui, l’opzione di non considerarlo persona offesa ma di punirlo a titolo autonomo. Il messaggio lanciato dal legislatore è chiaro: le dazioni di denaro o di altra utilità non devono essere corrisposte, fatta salva l’ipotesi che la condotta del pubblico ufficiale si sostanzi in violenze o minacce o, più in generale, in un comportamento prevaricatorio, che annulli la libertà di scelta del destinatario.

Tuttavia, la distinzione tra concussione e induzione indebita ha fomentato arresti giurisprudenziali di diverso segno. A dirimere i contrasti sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 24 ottobre 2013, n. 12228 (ric. Maldera), con la quale si è stabilito che la *differenza* tra la costrizione e l’induzione deve essere ricercata nella *dicotomia minaccia-non minaccia*. In particolare, è la *minaccia* la modalità della condotta di *concussione* con la quale si realizza la *costrizione* (l’ipotesi di concussione realizzata con violenza viene ritenuta di rarissima attuazione). La minaccia consiste in una *sopraffazione prepotente, aggressiva e intollerabile*, che incide sull’altrui integrità psichica e la libertà di autodeterminazione. Ne deriva che la prospettazione minacciosa ha sempre ad oggetto un male o danno ingiusto, lesivo degli interessi della vittima: ne deriva che la minaccia presuppone sempre una vittima, messa con le spalle al muro, perché oggetto di sopruso, e costretta ad agire, in assenza di sostanziale alternativa, non per conseguire un vantaggio, ma per evitare un danno.

Per contro, l’*induzione* viene definita, in negativo, come un *effetto che non consegue ad una minaccia*, e, in positivo, va determinata in connessione con l’*abuso di potere o di qualità dell’agente pubblico* e con l’elemento della *punibilità del privato indotto* alla dazione. In particolare, secondo la Cassazione, l’induzione va intesa come *alterazione del processo volitivo altrui*, che, pur condizionato da un *rapporto comunicativo non paritario*, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l’ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi riferibili alla Pubblica Amministrazione. Dunque, le modalità della condotta induttiva si risolvono nella *persuasione*, nella *suggestione*, nell’*allusione*, nel *silenzio* e, perfino, nell’*inganno*. Tali condotte rappresentano forme di condizionamento psichico che sono funzionali a carpire una complicità, prospettando un *vantaggio indebito*, *che solo giustifica la punibilità dell’indotto*. Breve: “*l’induzione non costringe ma convince*” il privato a scendere a patti con il pubblico ufficiale, secondo una logica assimilabile a quella corruttiva. Una volta individuato il descritto criterio discretivo, la sentenza si fa, poi, carico di analizzare alcuni casi “più ambigui, *borderline*”, che si collocano al confine tra concussione e induzione indebita, per i quali non è agevole affidarsi, automaticamente, al criterio discretivo proposto.

* + 1. **Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Tale reato è stato introdotto con la riforma 190/2012, che ha sostituito l’originaria versione dell’art. 318 c.p., la cui rubrica era “Corruzione per un atto d’ufficio”. La norma sostituita puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa*”. Soggiaceva alla pena della reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riceveva la retribuzione non dovuta per avere compiuto un atto d’ufficio. A norma del previgente art. 321 c.p., le stesse pene si applicavano al privato corruttore, fatta salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 318 c.p., in cui il privato andava esente da pena quando dava o prometteva in relazione ad un atto d’ufficio già compiuto.

La corruzione per un atto d’ufficio, denominata “*impropria*” (perché incentrata sulla ‘compravendita’ di un atto *conforme* ai doveri di ufficio), è stata, come detto, sostituita dal reato di *corruzione per l’esercizio della funzione*, che punisce con la reclusione da tre a otto anni (come previsto dalla L. 3 gennaio 2019) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro altra utilità o ne accetta la promessa.

Con la nuova formulazione, la corruzione ‘funzionale’ diventa la *fattispecie generale del reato di corruzione*, abbandonando il riferimento all’atto d’ufficio e affidando *efficacia tipizzante* all’inciso “*per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”. La retribuzione indebita, ovvero la promessa di denaro o altra utilità, non deve necessariamente porsi in un rapporto sinallagmatico con uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che venga corrisposta ovvero promessa in relazione all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui il pubblico ufficiale è titolare. Dunque, la nuova fattispecie incriminatrice, prescindendo dal sinallagma retribuzione/compimento di un atto, attrae nella propria orbita i pagamenti funzionali all’asservimento della funzione (il cd. fenomeno del funzionario a ‘libro paga’). Ma non è tutto: con la nuova norma, viene punito anche il privato corruttore che retribuisca il soggetto pubblico per l’avvenuto compimento di atti d’ufficio (dunque, viene perseguita la figura della corruzione attiva impropria susseguente, che andava, prima della riforma, come si è detto, esente da pena). Tale impostazione è d’altronde coerente con la costruzione della fattispecie intorno al concetto di indebita remunerazione per l’esercizio delle funzioni: ad integrare il reato è sufficiente che il privato retribuisca indebitamente il pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni, anche quando la retribuzione intervenga, in assenza di un previo accordo, per un atto conforme già posto in essere dal soggetto pubblico.

La nuova fattispecie dell’art. 318 c.p. sarà pertanto applicabile:

1. ai casi precedentemente qualificati in termini di corruzione impropria, in cui l’indebita retribuzione o la promessa della stessa siano ricollegabili ad un atto del pubblico ufficiale conforme ai doveri dell’ufficio;
2. ai casi in cui, non essendo individuabile uno specifico atto (conforme o contrario ai doveri), si accerti che l’indebita retribuzione sia stata corrisposta o promessa in ragione (genericamente) della funzione pubblica esercitata, al fine di comprare futuri favori con conseguente asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato (è il caso del pubblico ufficiale a ‘libro paga’).

Resta fermo, comunque, che, laddove sia possibile individuare uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, come oggetto del mercimonio, sarà applicabile la fattispecie (divenuta speciale) di cui all’art. 319 c.p., che continua a prevedere la punibilità (ma con pene più severe: da sei a dieci anni, sulla scorta della l. 69/2015, che ha sostituito la comminatoria da quattro a otto anni stabilita dalla l. 190/2012) del p.u. che accetta la remunerazione ovvero la promessa della stessa “*per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio*”.

* + 1. **Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare, per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

In seguito alla novella del 2015, le pene per tale reato sono state inasprite: l’attuale comminatoria prevede la reclusione da sei a dieci anni, rispetto alla previgente forbice edittale (da due a cinque anni, prima del 2012; da quattro a otto anni nel vigore della l. 190/2012).

Questa ipotesi ‘speciale’ di corruzione viene definita “*propria*”, perché l’atto ‘compravenduto’ è *contrario* ai doveri di ufficio del soggetto pubblico.

* + 1. **Il reato di corruzione in atti giudiziari e l’istigazione alla corruzione (artt. 319 *ter* e 322 c.p.)**

Ricorre la figura della *corruzione in atti giudiziari* (art. 319 *ter* c.p.), punita con pene particolarmente severe, allorché la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano fatte per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

A tutte le figure di corruzione, sinora tratteggiate (già punibili *anche* a titolo di tentativo), l’art. 322 c.p. affianca quella della *istigazione alla corruzione*, che ricorre allorché il privato abbia offerto o promesso ad un p.u. o ad un i.p.s., che riveste la qualità di pubblico impiegato, denaro o altra utilità non dovuti per corromperlo (sia nel senso della corruzione propria che di quella impropria), ma l’offerta o la promessa non sono state accettate.

* + 1. **Il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)**

Per ultimo, va segnalato che la l. 9.1.2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, in vigore dal 31 gennaio 2019, ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 la fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 *bis* c.p. che punisce, con una pena da un anno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In caso di commissione del delitto di traffico di influenze illecite all’interno dell’Ente, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

* + 1. **Le ulteriori novità introdotte nell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 dalla l. n. 3/2019**

La legge n. 3/2019, con la riforma del comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, ha prodotto un inasprimento delle sanzioni interdittive applicabili in caso di condanna per i reati elencati nel comma 2 della norma *de qua*. Invero, in caso di condanna saranno applicabili le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del decreto per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b).

Ne discende che la novella di cui alla l. 3/2019 ha innalzato il minimo edittale per quanto riguarda il tempo della sanzione interdittiva, ma anche introdotto una differenziazione tra i casi in cui il reato presupposto sia stato commesso da persona apicale della Società, piuttosto che da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto posto in posizione apicale, colpendo più severamente la Società con una sanzione interdittiva non inferiore ai quattro anni.

Al contempo, la legge n. 3/2019, inserendo il comma 5 *bis* nell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, introduce inoltre un meccanismo che tende a premiare le condotte collaborative dell’ente, riducendo le sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi .

* 1. **Identificazione delle attività a rischio “principali” e “strumentali”**

Tenendo conto dell’attività svolta dalla Società e monitorate attraverso il previo, indispensabile e aggiornato *risk-assessment,* è possibile individuare le seguenti quali *attività a rischio “principali”*:

1. gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
2. rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze.;
3. rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico;
4. rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici;
5. richiesta, acquisizione e controllo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Sempre alla stregua del *know-how* appena sopra indicato, le attività qualificabili come *a rischio* ‘*complementare*’, in quanto “*strumentali*”, sono le seguenti:

1. gestione del processo di *assunzione del personale*;
2. gestione degli *approvvigionamenti*;
3. gestione degli *incarichi professionali e delle consulenze*;
4. gestione delle *sponsorizzazioni*;
5. gestione delle *liberalità*, delle *spese di rappresentanza* e dell’*omaggistica*;
6. gestione delle *risorse finanziarie*.
   * 1. **Elementi essenziali dei presidi organizzativi aziendali nelle aree a rischio “principali” riferibili alle attività svolte dalla Società**
7. **Gestione dei rapporti con organismi pubblici ispettivi**

Le attività in epigrafe possono dare luogo al rischio di commissione del reato di corruzione e di induzione indebita, allo scopo di ottenere favori o agevolazioni in occasioni di visite ispettive o nel contesto di adempimenti da assolvere nei confronti di autorità ispettive, ovvero in relazione all’esercizio dei poteri o delle funzioni, nonché del reato di traffico di influenze illecite.

**Funzioni aziendali coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che coinvolge i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* Direttore tecnico;
* Responsabile manutenzioni attrazioni.

Nello svolgimento delle attività inerenti a tale area di rischio, la Società si avvale inoltre di un consulente esterno.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue.

*Livelli autorizzativi definiti* nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo; segnatamente:

* i rapporti con gli organismi pubblici ispettivi vanno intrattenuti dal Responsabile dell’area coinvolta o, se riguardano il vertice della società, dal Presidente del CdA, che può incaricare altri soggetti aziendali con atto formale di delega;
* gli atti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti designati o incaricati;
* nel caso la Società decida di avvalersi di un intermediario, si osservano i presidi indicati nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo.

In ogni caso, non possono essere coinvolti: 1) soggetti (persone fisiche o enti collettivi) che prestino la loro attività in favore della controparte pubblica o di una società da questa controllata o partecipata; 2) familiari di soggetti appartenenti alla controparte pubblica, per come individuati nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo; 3) imprese o enti collettivi effettivamente riconducibili, per ragioni di titolarità o di controllo, anche parziali, nonché per l’esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione, ai soggetti appartenenti alla controparte pubblica o a loro familiari, per come individuati sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo.

*Segregazione dei compiti* tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con gli organismi pubblici ispettivi. L’Area amministrativa e l’OdV devono essere tempestivamente informati della visita ispettiva, dei suoi sviluppi e del suo esito.

*Attività di controllo*: riguardano i controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse agli organismi pubblici ispettivi.

*Tracciabilità del processo* (informatico e manuale), sì che ogni comunicazione nei confronti delle autorità, avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull’operatività dell’impianto, è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso la struttura di competenza; tale documentazione deve altresì essere messa disposizione dell’OdV e dell’Area amministrativa.

**Principi di comportamento**

Le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con gli organismi ispettivi (OPI), sono tenute ad osservare le disposizioni di legge, del Modello e quelle delle pertinenti procedure.

In particolare imprescindibili sono le seguenti disposizioni di portata generale.

* È vietato, nella gestione di rapporti con Organismi Pubblici Ispettivi, il coinvolgimento di soggetti terzi, salvo casi particolari in cui tale coinvolgimento sia indispensabile per consentire l’attività ispettiva;
* il Responsabile e l’Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente informati, in forma scritta, della visita ispettiva, dei suoi sviluppi, dell’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi e del suo esito, oltre che dell’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, di segnalazioni ricevute di richieste di indebiti vantaggi o di tentativi di concussione o di indebita induzione da parte di un agente di un Organismo di diritto pubblico;
* il Responsabile ha il dovere di attestare la completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse agli Organismi Pubblici Ispettivi. I controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse all’OPI potranno richiedere il coinvolgimento di altre aree e funzioni aziendali, competenti nella specifica informazione. In questo caso la responsabilità della completezza, correttezza ed accuratezza è in capo al responsabile dell’area/funzione.;
* è vietato porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo di: (*a*) esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati; (*b*) tenere una condotta ingannevole che possa indurre le autorità ispettive in errore; (*c*) chiedere o indurre i rappresentanti delle autorità ispettive a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni ispettive; (*d*) promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche di tipo professionale, a rappresentanti dell’autorità ispettiva, a titolo personale ovvero a loro familiari o a coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, ovvero a persone o enti comunque indicati dall’autorità ispettiva;
* chiunque venga a conoscenza di detti comportamenti, o ne abbia un ragionevole sospetto, ha l’obbligo di avvisare immediatamente l’OdV.

1. **Gestione dei rapporti con enti pubblici: stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione**

Le attività in epigrafe possono costituire occasione per la commissione del reato di corruzione o di induzione indebita, allo scopo di ottenere vantaggi, agevolazioni, privilegi, nella stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione o con altri enti pubblici, ovvero in relazione all’esercizio dei poteri o delle funzioni, nonché del reato di traffico di influenze illecite.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che coinvolge i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* Direzione commerciale e marketing;
* Sales manager.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue.

*Livelli autorizzativi definiti* nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

* tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna o esplicita indicazione nel mansionario del ruolo;
* la chiara e formalizzata individuazione dei soggetti che svolgono l’attività per conto della Pubblica Amministrazione (ad esempio, il responsabile del procedimento e/o le altre figure competenti) o di altro ente pubblico; sono vietati contatti o rapporti con soggetti diversi dagli stessi, salvo che la necessità di tali contatti derivi dallo svolgimento dell’attività e che ne venga data adeguata motivazione;
* qualora vengano coinvolti intermediari, estranei all’azienda, si osservano i presidi indicati nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo;
* in ogni caso, non possono essere coinvolti: 1) soggetti (persone fisiche o enti collettivi) che prestino la loro attività in favore della controparte pubblica o di una società da questa controllata o partecipata; 2) familiari di soggetti appartenenti alla controparte pubblica, per come individuati sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo; 3) imprese o enti collettivi effettivamente riconducibili, per ragioni di titolarità o di controllo, anche parziali, nonché per l’esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione, ai soggetti appartenenti alla controparte pubblica o a loro familiari, per come individuati sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo;
* la formalizzazione e la tracciabilità dei contatti intervenuti con funzionari della Pubblica Amministrazione;
* gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
* il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

*Segregazione dei compiti* tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di definizione dell’accordo contrattuale con gli enti pubblici.

*Attività di controllo*: la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo al Responsabile dell’area competente in virtù dell’oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati, che si avvalgono, per la definizione delle tipologie contrattuali.

*Tracciabilità del processo* sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali.

**Principi di comportamento**

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge, del Modello e delle pertinenti procedure.

In particolare:

* tutti i soggetti che, in fase di sviluppo e identificazione di nuove opportunità di *business*, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere espressamente autorizzati, anche con l’esplicito richiamo del mansionario del ruolo;
* i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
* il personale deve immediatamente segnalare al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

* esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
* chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
* promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche di tipo professionale (ad esempio, affidamento di consulenze o effettuazione di sponsorizzazioni), a rappresentanti della pubblica amministrazione, a titolo personale ovvero ai loro familiari, per come individuati nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo, ovvero a persone o enti comunque indicati dal soggetto pubblico.

1. **Gestione delle attività concernenti la richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni**

Le attività in epigrafe possono costituire occasione per la commissione del reato di corruzione, di induzione indebita allo scopo di ottenere, o per avere ottenuto, gli atti amministrativi di cui in epigrafe o, comunque, atti o provvedimenti relativi allo svolgimento dell’attività d’impresa, nonché del reato di traffico di influenze illecite.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che coinvolge i vertici della Società.

Nello svolgimento delle attività inerenti a tale area di rischio, La Società si avvale inoltre di un consulente esterno.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue.

*Livelli autorizzativi definiti* nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

* tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze o di altri atti amministrativi alla Pubblica Amministrazione devono essere individuati ed autorizzati nel caso in cui l’attività esuli dalla qualifica e dal ruolo ricoperto; qualora la gestione sia riservata al vertice della Società, spetta al Presidente del CdA designare i soggetti deputati a gestire la predetta attività;
* la chiara e formalizzata individuazione dei soggetti che svolgono l’attività per conto della Pubblica Amministrazione (ad esempio, il responsabile del procedimento e/o altre figure competenti) o di altro ente pubblico; sono vietati contatti o rapporti con soggetti diversi dagli stessi, salvo che la necessità di tali contatti derivi dallo sviluppo del procedimento amministrativo e che ne venga data adeguata motivazione;
* qualora, da parte della Società, vengano coinvolti intermediari, si osserva quanto stabilito nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo;
* in ogni caso, non possono essere coinvolti: 1) soggetti (persone fisiche o enti collettivi) che prestino la loro attività in favore della controparte pubblica o di una società da questa controllata o partecipata; 2) familiari di soggetti appartenenti alla controparte pubblica, per come individuati sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo; 3) imprese o enti collettivi effettivamente riconducibili, per ragioni di titolarità o di controllo, anche parziali, nonché per l’esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione, ai soggetti appartenenti alla controparte pubblica o a loro familiari, per come individuati sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo;
* la formalizzazione e la tracciabilità dei contatti intervenuti con funzionari della Pubblica Amministrazione;
* la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l’ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l’operatività dell’area di propria competenza, è attribuita al Responsabile dell’area interessata o ai soggetti da quest’ultimo appositamente individuati.

*Segregazione dei compiti* tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.

*Attività di controllo*: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio; in particolare, laddove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall’ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.

*Tracciabilità del processo* sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali.

**Principi di comportamento**

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge, del Modello e delle pertinenti procedure.

In particolare:

* i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
* il personale deve immediatamente segnalare al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all’OdV per le pertinenti valutazioni.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

* esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
* tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli enti pubblici in errore;
* chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
* promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche di tipo professionale (ad esempio, affidamento di consulenze o effettuazione di sponsorizzazioni), a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, a titolo personale ovvero ai loro familiari, per come individuate nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo, ovvero a persone o enti comunque indicati dal soggetto pubblico.

1. **Gestione dei contenziosi**

Le attività in epigrafe possono costituire occasione per la commissione del reato di corruzione o di indebita induzione, di corruzione in atti giudiziari e di traffico di influenze illecite.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che può coinvolgere i vertici della Società.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue.

*Livelli autorizzativi definiti*: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l’accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo all’Amministrazione, con la collaborazione dei Responsabili delle funzione interessati.

È inoltre previsto che:

* il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso, incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;
* il conferimento degli incarichi a legali esterni, diversi da quelli individuati nell’ambito dell’albo predisposto è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

*Segregazione dei compiti*, attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell’esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione; in particolare, sono segregate le attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell’oggetto del contendere e di gestione del contenzioso in sede giudiziale ed extragiudiziale**.**

*Attività di controllo*:

* rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
* verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni.

*Tracciabilità del processo* sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali.

**Principi di comportamento**

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge, del Modello e delle pertinenti procedure.

In particolare:

* i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
* qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Codice etico, del Modello e delle pertinenti procedure, e di impegno al suo rispetto;
* il personale deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della pubblica amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Responsabile ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all’OdV per le pertinenti valutazioni.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

* elargire, promettere o dare denaro o altre utilità o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche di tipo professionale (ad esempio, affidamento di consulenze o effettuazione di sponsorizzazioni), a soggetti pubblici (giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc.) come pure ai loro familiari, per come individuate sulla base delle “Disposizioni finali” del presente Capitolo, ovvero a persone o enti da costoro indicati;
* adottare comportamenti contrari alle leggi e ai presidi aziendali, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire gli interessi della Società o per ottenere atti dovuti;
* adottare comportamenti contrari alle leggi e ai presidi aziendali, nel corso di tutte le fasi del procedimento, anche a mezzo di professionisti esterni, per favorire gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
* adottare comportamenti contrari alle leggi e ai presidi aziendali, in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o nominati dall’Organo giudicante, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzarne il giudizio/parere;
* adottare comportamenti contrari alle leggi e ai presidi aziendali in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare le decisioni dell’Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa è controparte del contenzioso;
* chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare la gestione del rapporto con la Società.
  + 1. **Elementi essenziali dei presidi organizzativi aziendali nelle aree a rischio “strumentali”**

1. **Gestione del processo di assunzione del personale**

Si tratta di un’area definita “strumentale”, perché il processo di selezione ed assunzione del personale potrebbe surrogare il ruolo della ‘tangente’ liquida ai fini della commissione del reato di corruzione o di indebita induzione, attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di loro familiari.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che vede il coinvolgimento dei vertici della Società, nonché delle seguenti funzioni aziendali:

* Responsabile risorse umane;
* Responsabile operativo;
* Manager food & beverage;
* Controllo di gestione.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue.

*Livelli autorizzativi definiti*: accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo al responsabile risorse umane, che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Funzioni aziendali interessate, che predispongono il relativo *Budget* del Personale Aziendale; detto *Budget* viene poi rimesso al Controllo di gestione, che ne verifica la congruità, e al CdA per l’approvazione; eventuali richieste di nuovo personale, non inserite nel citato *Budget*, vanno motivate dal Responsabile della Funzione aziendale richiedente: spetta al Controllo di gestione verificarne la congruità e sottoporle all’approvazione del CdA.

*Attività decisionale:* i colloqui conoscitivi e tecnici con i candidati vanno improntati ai principi di trasparenza, obbiettività, imparzialità e pari opportunità; ai fini della valutazione dei candidati, la Società osserva, per quanto possibile, il *criterio di rotazione* dei soggetti chiamati alle valutazioni; eventuali assunzioni in deroga alla procedura (effettuate *intuitu personae*) possono essere effettuate dal CdA, che dovrà darne adeguata motivazione, nel rispetto dei divieti stabiliti dalla procedura e delle verifiche inerenti alle certificazioni: di tali assunzioni dovrà essere avvertito l’OdV nella reportistica ordinaria.

*Attività di controllo*: compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un questionario di *due diligence* professionale ed etico, volto, tra l’altro, a facilitare l’emersione di eventuali conflitti di interesse.

*Tracciabilità del processo* sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali.

**Principi di comportamento nell’assunzione e selezione del personale**

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le disposizioni di legge, del Modello e delle pertinenti procedure.

In particolare:

* il personale deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; il Responsabile ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all’OdV per le valutazioni del caso;
* qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale (ad esempio, società di *head hunting*), i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Codice etico, del Modello di organizzazione e delle procedure che disciplinano tale attività e di impegno al loro rispetto.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001; più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

* i soggetti appartenenti alla Società (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, agenti, ecc.) non possono ricevere o accettare la promessa di denaro, beni, altre utilità o vantaggi per favorire la selezione e l’assunzione di personale;
* è vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare vantaggio alla Società.

**Divieto di *pantouflage***

L’art. 53, comma 1 *ter*, D.çgs. 165/2001 (recente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”) vieta il c.d. *pantouflage* o *revolving door,* secondo cui “*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È inoltre vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”.

Come si può apprezzare, la disposizione ha come destinatari i *soli dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche:* tuttavia, la Società è dell’avviso che detto divieto debba essere recepito nel Modello[[2]](#footnote-2), sì da impegnare pure la Società al suo integrale rispetto. La norma, infatti, rilascia una evidente finalità anticorruttiva, che, tuttavia, potrebbe prestarsi a facili elusioni, che la Società intende contrastare attraverso un allargamento dell’orbita del divieto. Si è rilevata, infatti, dai commentatori la possibilità di tradire lo scopo della disposizione, laddove il dipendente pubblico solleciti e consegua l’*assunzione di un familiare*. A fronte di questa inoppugnabile considerazione, si è osservato che la norma non avrebbe potuto ricomprendere nel suo spettro applicativo una simile evenienza, stante il divieto di restringere la libertà contrattuale di soggetti terzi rispetto alle decisioni assunte dal pubblico dipendente, a cui sono ‘legati’. Questo limite, però, non opera nei confronti delle Società (con le quali si interfaccia il soggetto pubblico) che, nel momento in cui si effettuano assunzioni, possono legittimamente estendere il divieto ai familiari, nell’esercizio della loro autonomia privata, allo scopo di meglio contrastare il rischio reato di corruzione.

Vi è, infine, da tenere conto dell’orientamento dell’Anac (v. Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, nonché delibera n. 766 del 5 settembre 2018), secondo il quale l’art. 53 cit. abbraccerebbe pure coloro che elaborano *atti endoprocedimentali* destinati ad incidere sul contenuto del provvedimento finale: per questa via, la disposizione attrarrebbe nel suo spettro, ad esempio, i commissari di una gara.

In adempimento della disposizione sopra riportata, nella Società è vietato:

* assumere, con contratto a tempo indeterminato o determinato, i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che esercitino, o che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, nei confronti della Società, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni o che svolgano, o che abbiano svolto negli ultimi tre anni, funzioni endoprocedimentali che incidono, o che hanno inciso, sul contenuto di un provvedimento;
* il divieto di cui sopra opera, altresì, nei confronti di soggetti pubblici che esercitano, o che hanno esercitato negli ultimi tre anni, nei confronti della Società, attività ispettive o di vigilanza, di natura fiscale, societaria o riconducibili ad agenzie/autorità di settore, come pure verso magistrati o componenti di collegi arbitrali coinvolti in procedimenti riguardanti la società;
* è altresì vietato assumere i *familiari* (per come individuati nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) dei predetti soggetti pubblici, quando questi ultimi possano svolgere o stiano svolgendo, nei confronti della Società, le attività sopra indicate o le abbiano svolte da meno di un anno[[3]](#footnote-3).

1. **Gestione degli approvvigionamenti**

Si tratta di un’area “strumentale”, perché una gestione non trasparente del processo potrebbe, tra l’altro, consentire la creazione di riserve liquide ‘occulte’, funzionali alla commissione del reato di corruzione e altresì integratrici di illeciti penali fiscali.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’attività a rischio che coinvolge i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* Direzione commerciale e marketing;
* Sales manager;
* Controllo di gestione;
* Manager retail;
* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza;
* Manager food & beverage;
* Responsabile acquisti e magazzino;
* Responsabile facility.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

1. **Approvvigionamento di beni**

Gli elementi essenziali dei presidi cautelari rivolti a prevenire il rischio reato possono essere individuati come segue:

* è vietato da parte dei soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono in questa area, per conto della Società, esercitare violenze, minacce, pressioni, attività ingannatorie o comunque indebite sollecitazioni nei confronti delle parti contraenti, finalizzate al conseguimento di illeciti vantaggi per l’ente nel cui interesse questi agiscono;
* è vietato da parte di coloro che agiscono per conto della Società richiedere o accettare elargizioni o promesse di denaro o di altre utilità, compresi omaggi o regali;
* la scelta dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri imparziali, oggettivi e documentabili, ed in un’ottica volta ad assicurare alla Società la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;
* sono vietati acquisti effettuati da fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o altra cointeressenza e comunque tali da inficiare la validità in termini di prezzo e/o qualità, o che appaiano meramente strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nel D.Lgs. 231/2001;
* è fatto altresì divieto di scegliere fornitori (imprese individuali o società), la cui titolarità o il cui controllo faccia capo a soggetti pubblici (per come individuati nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo) che stiano svolgendo, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di parerei endoprocedimentali rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento delle predette attività[[4]](#footnote-4);
* il divieto, di cui sopra, si estende ai fornitori (imprese individuali o società), la cui titolarità o il cui controllo faccia capo a *familiari* (per come individuati nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) dei predetti soggetti pubblici che possono svolgere, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di parerei endoprocedimentali rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale) o negoziali, o che abbiano svolto, da meno di un anno, le predette attività;
* è vietato negoziare condizioni contrattuali occulte, che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all’acquisto;
* è fatto obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV qualsiasi comportamento in contrasto con i suesposti principi generali: tale obbligo grava sui componenti della Società, che ne vengano in qualsiasi forma a conoscenza, nonché sui fornitori, che li subiscano;
* nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori, vengano inserite apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti;
* sia adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene acquistato, una politica di rotazione dei fornitori.

Quanto al processo decisionale, esso rilascia le seguenti, essenziali scansioni, ispirate al principio di segregazione delle funzioni:

* il Responsabile di funzione individua il bisogno di beni materiali, per il progetto di cui è responsabile, e inserisce la richiesta di acquisto, munita degli elementi di identificazione del prodotto da acquistare, nel sistema informatico aziendale;
* il Responsabile di funzione gestisce la trattativa con i fornitori secondo i criteri della corrispondente procedura operativa: raccolti i preventivi, il Responsabile di funzione, dopo averli apprezzati ed analizzati, emette l’ordine di acquisto (ODA), che viene approvato e sottoscritto dall’Amministratore Delegato, previa verifica del Controllo di gestione. Se la spesa è superiore ad euro 100.000, l’ODA viene sottoscritto dal CdA;
* la registrazione del documento di trasporto avviene ad opera del responsabile acquisti e magazzino;
* l’Ufficio Amministrazione e Finanza è responsabile della raccolta e registrazione delle fatture, previo riscontro dell’effettività della prestazione.

1. **Approvvigionamento di servizi**

Con riguardo agli elementi essenziali dei *presidi cautelari* rivolti a prevenire il rischio reato, *si osservano i divieti e gli obblighi esplicitati con riguardo agli “approvvigionamenti”*.

Quanto al processo decisionale, esso rilascia le seguenti, essenziali scansioni, ispirate al principio di segregazione delle funzioni:

* il Responsabile di funzione individua il bisogno di servizi e inserisce la richiesta di acquisto, munita degli elementi di identificazione del servizio da acquistare, nel sistema informatico aziendale;
* il Responsabile amministrativo controlla il rispetto del processo;
* le fatture passive vengono raccolte dall’Ufficio Amministrazione e Finanza, previo riscontro dell’effettività della prestazione.

1. **Albo Fornitori**

Il processo di qualifica dei fornitori, nel contesto delle attività di approvvigionamento sopra descritte, prevede quanto segue:

* il responsabile di verifica del procedimento di qualifica è il Responsabile amministrativo, che, in ordine alla verifica preventiva di aspetti specialistici, si avvale degli uffici competenti;
* viene formato un elenco dei valutatori da parte dell’Amministratore Delegato, sulla scorta delle loro rispettive competenze;
* vengono individuati i soggetti abilitati a richiedere la qualifica;
* per ogni processo di qualifica, viene formato uno specifico fascicolo di istruttoria da parte del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo;
* vengono altresì vagliate le possibili condizioni di conflitto di interesse (interno ed esterno);
* vengono disciplinate le cause di decadenza dalla qualifica.

Le condizioni di permanenza nell’Albo Fornitori vengono sottoposte a verifica [semestrale/annuale].

1. **Gestione Magazzino**

Per tutte le operazioni concernenti il ricevimento dei materiali e la gestione dei magazzini, si prevede, tra l’altro, che:

* sia pianificato e predisposto un *budget* per l’acquisto di materiali;
* siano chiaramente identificati i soggetti addetti al ricevimento merci;
* siano definiti e identificati i controlli sulla quantità e qualità dei materiali acquistati, nonché idonee modalità di registrazione del controllo;
* al momento della consegna, sia sempre verificata la corrispondenza tra quantità di materiali consegnati e quantità indicata nel documento di trasporto;
* sia effettuata, con cadenza almeno semestrale, la rilevazione delle giacenze di magazzino, nonché, attraverso il supporto di sistema informatico, la verifica incrociata tra quantità rilevate e quantità di materiali utilizzati per la produzione ed acquistati, dando evidenza delle eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto ai parametri di produzione predefiniti.

1. **Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze**

Questo processo di gestione potrebbe costituire una delle modalità “principali” e/o “strumentali” attraverso cui commettere i reati di corruzione, di induzione indebita, di corruzione in atti giudiziari nonché di reati tributari.

Una gestione non trasparente, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto, ovvero affidando consulenze a soggetti “pubblici”, o a loro familiari, allo scopo di ottenere (o per avere ottenuto) atti o prestazioni.

Si precisa che questa area a rischio non concerne l’assegnazione di incarichi professionali relativi alla difesa in giudizio.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio reato che coinvolge i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* Responsabile amministrazione e finanza;
* Controllo di gestione;
* Direzione commerciale e marketing.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato prevedono, tra l’altro, quanto segue.

1. **Cautele procedimentali**

La decisione in ordine all’assegnazione e allo svolgimento di consulenze o altri incarichi professionali deve seguire le seguenti scansioni procedurali.

1. *Analisi della prestazione*: negli incarichi e nelle prestazioni professionali ricadono sia le attività intellettuali che, pur se condotte da professionisti, sono strumentali alla produzione sia le consulenze in senso stretto. In quest’ultimo caso, qualora di tratti di prestazioni intellettuali *intuitu personae*, per i quali non si ritiene di attivare una selezione competitiva fra più fornitori, gli incarichi devono essere approvati dal CdA con motivazione rinforzata, che dovrà essere obbligatoriamente riportata nel verbale.
2. *Fase dell’iniziativa*: concerne la proposta di affidamento di una consulenza o di altro incarico professionale: deve essere approvata dal Responsabile della funzione aziendale dalla quale proviene.
3. *Fase della valutazione*: la proposta deve essere trasmessa all’Area Legale (o ad altra funzione equivalente), che ne vaglia la conformità alla legge.
4. *Fase della decisione*: spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, fatta eccezione per consulenze o altri incarichi di importo inferiore a […] euro, che rientrano nei poteri decisionali dell’Amministratore Delegato, fatto salvo l’obbligo di rendicontazione al CdA.
5. *Fase del controllo sulla esecuzione* della consulenza o di altro incarico professionale: è devoluta, per quanto possibile, ad una funzione diversa da quella proponente e deliberante.
6. **Cautele sostanziali**

Si tratta di cautele che incidono sull’*an* e il *quomodo* dell’attività, nell’ottica di una ragionevole riduzione del rischio reato. Esse prevedono:

1. la predeterminazione annuale del *budget* destinato alle attività di consulenza o di altri incarichi professionali e gli eventuali criteri di redistribuzione tra le diverse strutture della Società;
2. l’affidamento di incarichi professionali, l’individuazione dei consulenti, agenti o promotori deve avvenire in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; a questo scopo, va curata la tenuta di un registro informatizzato, che riporti il numero e il valore degli incarichi assegnati; con cadenza semestrale, devono essere trasmessi all’OdV i dati risultanti dal predetto elenco;
3. l’incarico a professionisti, consulenti, agenti o promotori deve avvenire nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
4. l’incarico a professionisti, consulenti, agenti, promotori va conferito per iscritto con l’indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
5. lo svolgimento della *due diligence* sull’affidabilità etica e professionale, da effettuare sulla scorta del pertinente questionario;
6. i contratti che regolano i rapporti con consulenti, professionisti, agenti, promotori devono prevedere apposite clausole che richiamino le responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e dal rispetto del Modello;
7. non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti, promotori in misura non congrua rispetto alle prestazioni effettivamente rese alla Società o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel mandato conferito; è sempre vietato il pagamento in contanti;
8. i compensi corrisposti ai consulenti vanno contenuti nei limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o, in mancanza, siano conformi alle prassi esistenti sul mercato;
9. l’effettuazione di controlli di gestione volti ad accertare il rispetto dei limiti di *budget*.

In ogni caso, è fatto divieto:

* di affidare consulenze a soggetti pubblici, per come definiti nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo, che possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di pareri endoprocedimentali che incidono sul contenuto del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere[[5]](#footnote-5);
* è altresì vietato affidare consulenze ai *familiari* (per come individuati nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) dei predetti soggetti pubblici, quando questi ultimi possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di parerei endoprocedimentali rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere.

I divieti, così formulati, si estendono a imprese o enti collettivi, la cui titolarità o il cui controllo, anche parziali, è riconducibile ai predetti soggetti pubblici o ai loro familiari.

1. **Gestione delle sponsorizzazioni**

Questo processo di gestione potrebbe costituire una delle modalità “principali” e/o “strumentali” attraverso cui commettere i reati di corruzione, di induzione indebita, di corruzione in atti giudiziari nonché reati tributari.

Una gestione non trasparente, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto, ovvero sponsorizzando enti pubblici allo scopo di ottenere (o per avere ottenuto) atti o prestazioni.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato prevedono, tra l’altro, quanto segue.

1. **Cautele procedimentali**

La decisione in ordine all’effettuazione di sponsorizzazioni deve seguire le stesse scansioni procedurali previste per l’affidamento di consulenze o di altri incarichi professionali.

1. **Cautele sostanziali**

Si tratta di cautele che incidono sull’*an* e il *quomodo* dell’attività, nell’ottica di una ragionevole riduzione del rischio reato. Esse prevedono:

* la predeterminazione annuale del *budget* destinato alle attività di sponsorizzazione e gli eventuali criteri di redistribuzione tra le strutture della Società;
* l’individuazione delle funzioni abilitate a sottoscrivere tali contratti; la previsione del divieto di effettuare più di una sponsorizzazione nei confronti di uno stesso soggetto in corso d’anno; il divieto di pagamento in contanti;
* di dotare della massima evidenza documentale tutte le fasi della procedura;
* la tenuta di un registro informatizzato, che riporti il numero e il valore delle sponsorizzazioni concesse;
* l’esecuzione di una *due diligence* professionale ed etica nei confronti della controparte contrattuale, tramite la compilazione del prescritto questionario;
* il divieto di concludere contratti di sponsorizzazione con imprese o enti collettivi, la cui titolarità o il cui controllo, anche parziale, è riconducibile a soggetti pubblici (per come definiti nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) che possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di pareri endoprocedimentali che incidono sul contenuto del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere;[[6]](#footnote-6)
* è altresì vietato concludere i contratti con imprese od enti collettivi, la cui titolarità o il cui controllo, anche parziale, è riconducibile ai *familiari* (per come individuati nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) dei predetti soggetti pubblici, quando questi ultimi possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di parerei endoprocedimentali rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere;
* i divieti, di cui ai precedenti punti, non possono essere elusi ricorrendo a società del Gruppo;
* l’effettuazione di controlli di gestione volti ad accertare il rispetto dei limiti di *budget[[7]](#footnote-7)*.

1. **Gestione delle liberalità, del finanziamento ai partiti politici, delle spese dirappresentanza e dell’omaggistica**

**Gestione delle liberalità**

Il processo di gestione delle liberalità potrebbe costituire una delle modalità “principali” e/o “strumentali” attraverso cui commettere i reati di corruzione, induzione indebita e corruzione in atti giudiziari.

Una gestione non trasparente, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri”, ovvero elargizioni ad enti pubblici allo scopo di ottenere (o per avere ottenuto) atti o prestazioni.

**Funzioni coinvolte**

Sono coinvolti i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza.

**Elementi essenziali dei presidi organizzativi e delle procedure operative**

Gli elementi essenziali dei presidi rivolti a prevenire il rischio reato prevedono, tra l’altro, quanto segue.

* 1. **Cautele procedimentali**

La decisione in ordine alla elargizione di liberalità deve seguire le seguenti scansioni procedurali: 1) la richiesta di liberalità va presentata dai soggetti interessati a [….], che predispone il fascicolo d’istruttoria; 2) la verifica della richiesta viene effettuata dal […], che, ove la approvi, la trasmette al CdA; 3) la decisione sulla richiesta di liberalità viene adottata dal CdA.

* 1. **Cautele sostanziali**

Si tratta di cautele che incidono sull’*an* e il *quomodo* dell’attività, nell’ottica di una ragionevole riduzione del rischio reato. Esse prevedono:

1. che le liberalità possano essere elargite solo per finalità etiche e sociali;
2. la predeterminazione annuale del *budget* destinato alle liberalità;
3. divieto di effettuare più di una liberalità nei confronti di uno stesso soggetto, privato o pubblico, in corso d’anno, neppure per importo frazionato;
4. l’effettuazione di controlli gestione volti ad accertare il rispetto dei limiti di *budget*;
5. l’effettuazione di una *due diligence* etica e professionale sul beneficiario della liberalità, da svolgersi tramite la compilazione dell’apposito questionario;
6. la possibilità di eseguire donazioni o altre liberalità in favore di enti pubblici solo se fondate su rilevanti ragioni di natura etica, sociale o umanitaria, nel rispetto delle condizioni previste nei successivi punti 7) e 8);
7. la possibilità di finanziare, a titolo di liberalità, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, attività e/o progetti di rilevante valore artistico, sociale, storico o umanitario, proposti e gestiti da enti pubblici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

* che il finanziamento sia approvato dal vertice della Società, previo parere dell’Area Legale (o altra funzione equivalente) e degli organi di controllo contabile-amministrativo;
* che l’ente pubblico non risulti beneficiario di alcun finanziamento, a titolo di liberalità, da parte della Società, nel triennio precedente la deliberazione;
* che la Società ottenga, una volta finanziato il progetto, attestazioni dell’ente beneficiario relative allo stato di sviluppo del progetto e alla sua effettiva esecuzione, riservandosi la possibilità di eseguire controlli diretti;

1. in ogni caso, è fatto divieto di eseguire donazioni o liberalità:

* nei confronti di amministrazioni, enti pubblici o società pubbliche, in cui prestano la loro attività soggetti pubblici (per come definiti nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) che possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di pareri endoprocedimentali che incidono sul contenuto del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere[[8]](#footnote-8);
* nei confronti di imprese od enti collettivi privati, la cui titolarità o il cui controllo, anche parziale, è riconducibile a soggetti pubblici (per come definiti nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) che possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di pareri endoprocedimentali che incidono sul contenuto del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere[[9]](#footnote-9);
* nei confronti di imprese od enti collettivi privati, la cui titolarità o il cui controllo, anche parziale, è riconducibile ai *familiari* (per come individuati nelle “Disposizioni Finali” del presente Capitolo) dei predetti soggetti pubblici, quando questi ultimi possono esercitare o stiano esercitando, nei confronti della Società, attività amministrative (compreso il rilascio di parerei endoprocedimentali rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale) o negoziali; il divieto perdura fino ad un anno dal compimento dell’atto amministrativo o negoziale o dal rilascio del parere[[10]](#footnote-10).

È, infine, prevista la tenuta di un registro informatizzato, che riporti il numero e il valore delle liberalità elargite.

**Partiti politici, fondazioni o associazioni collegate ai partiti politici**

Il processo di gestione del finanziamento ai *partiti politici o a fondazioni, istituzioni, associazioni* *collegate ai partiti politici* può costituire motivo di commissione, non soltanto dei reati previsti dalla legislazione speciale in ordine alle modalità di tali finanziamenti (che non integrano reati presupposto della responsabilità della Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001), ma anche del reato di corruzione, attraverso elargizioni occulte o legate al compimento di attività da parte di enti o soggetti pubblici.

La Società vieta qualsiasi forma di finanziamento verso tali soggetti come pure verso le articolazioni politico-organizzative e le liste civiche.

È parimenti vietato affidare consulenze, concludere contratti di sponsorizzazione o elargire liberalità nei confronti di partiti politici, delle loro articolazioni territoriali, delle fondazioni, delle associazioni ed istituzioni collegate ai partiti politici, per come individuati nell’art. 5 D.L. 149/2013, convertito dalla l. 13/2014.

Per quanto concerne la cernita dei *criteri di collegamento* tra fondazioni o associazioni o istituzioni o enti e i partiti politici, si rimanda a quanto previsto dall’art. 5 D.L. 149/2013, convertito dalla l. 13/2014, di recente modificato dall’art. 1, comma 20, l. 3/2019[[11]](#footnote-11).

**Gestione delle spese di rappresentanza e dell’omaggistica**

Sono coinvolti nella gestione i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza.

Con riguardo alle spese sostenute dai dipendenti per conto della Società, La Società definisce:

* l’*iter* per l’autorizzazione alla trasferta;
* la tipologia di spese rimborsabili e la tipologia di spese non ammesse a rimborso;
* le modalità di approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte del superiore gerarchico, previo controllo di merito sulle stesse da parte della Funzione competente;
* le attività di controllo contabile di completezza e accuratezza dei giustificativi da parte della Funzione competente.

Per quanto concerne l’*omaggistica* è prevista:

* la centralizzazione degli acquisti dei materiali destinati all’omaggistica e l’individuazione dei livelli autorizzativi deputati ad approvare le spese di rappresentanza;
* la tipologia degli omaggi;
* la predeterminazione annuale del *budget* riservato all’omaggistica;
* il divieto di concedere omaggi al di fuori delle tradizionali occasioni di elargizioni, previamente individuate, che non dovranno comunque superare il limite di due per anno;
* la tenuta di un elenco dei beneficiari, riproduttivo dell’importo degli omaggi distribuiti e delle occasioni di elargizione;
* la documentazione del processo di gestione, sì da garantirne la trasparenza e la verificabilità;
* l’effettuazione di controlli gestione volti ad accertare il rispetto dei limiti di *budget*.

1. **Gestione delle risorse finanziarie**

Le aree considerate “strumentali” sono, come detto, quelle che fungono da “supporto” alle attività che insistono sulle aree a rischio in precedenza individuate e descritte. In questo ambito, viene altresì in considerazione le risorse finanziarie (v. art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001), la cui corretta gestione è funzionale alla riduzione del rischio di consumazione dei reati tributari.

**Funzioni coinvolte**

Si tratta di un’area a rischio che coinvolge i vertici della Società, nonché le seguenti funzioni aziendali:

* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza;
* Controllo di gestione.

Con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, si richiamano le procedure operative emanate nelle aree a rischio sinora trattate, i cui *elementi essenziali* possono essere indicati come segue:

* il soggetto delegato ad intrattenere il rapporto con la Pubblica Amministrazione non può accedere alle risorse finanziarie, né effettuare pagamenti, transazioni, senza espressa autorizzazione della competente funzione aziendale;
* vengono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle procedure preventive di autorizzazione;
* per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa, è prevista una procedura di firma congiunta;
* tutte le operazioni che comportano l’impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
* qualora, nel contesto di una operazione, compaiano uno o più soggetti interposti, l’operazione può essere conclusa solo nel rispetto delle prescrizioni riguardanti il ricorso agli intermediari, contenute nelle “Disposizioni finali” del presente Capitolo;
* in presenza di una controparte, che operi o abbia sede in Paesi inseriti in una *black list* o a fiscalità privilegiata, viene posta in essere un’adeguata e rafforzata verifica dell’identità della controparte, dell’effettivo beneficiario dell’operazione, dell’eticità della controparte e dell’origine del patrimonio o dei fondi impiegati nell’operazione;
* in caso di operazioni ordinarie o entro i limiti delle soglie di spesa, l’impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso l’indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione;
* per operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti i limiti delle soglie di spesa stabiliti, la motivazione del soggetto richiedente deve essere analitica;
* nessun pagamento può essere effettuato in contanti fuori dalle attività per le quali tale utilizzazione appaia irrinunciabile per ragioni di carattere operativo;
* sono preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o di una sua struttura; con riguardo alle spese, va stabilito, altresì: 1) la definizione delle spese rimborsabili; 2) l’approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte del supervisore, previo controllo di merito sulle stesse; 3) il controllo contabile di completezza e accuratezza dei giustificativi da parte delle funzione finanziaria; 4) il divieto di rilasciare anticipi ai dipendenti.

**Contabilità fornitori**

I controlli principali sono, tra gli altri:

1. la gestione, adeguatamente segregata, dell’anagrafica dei fornitori;
2. la formalizzazione, supportata da adeguata documentazione, delle modifiche dell’anagrafica dei fornitori;
3. il periodico monitoraggio dei fornitori presenti in anagrafica allo scopo di verificare l’adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
4. la registrazione delle fatture in accordo al principio del *three way match,* secondo il quale la fattura viene registrata soltanto in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ciascun dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell’evidenza del bene/servizio ricevuto;
5. l’automatizzazione e la gestione del descritto flusso all’interno di un sistema informatizzato;
6. l’effettuazione dei pagamenti da parte di una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e a fronte di fatture registrate sul predetto sistema informatico;
7. monitoraggio delle fatture da ricevere ed in scadenza;
8. adeguata approvazione, in presenza comunque di un’apposita previsione contrattuale, degli anticipi ai fornitori.

**Contabilità e bilancio**

In questa area, va previsto che:

1. che tutte le registrazioni di contabilità generale siano sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili; inoltre, che, [mensilmente], venga effettuato un controllo a campione, da parte della funzione finanziaria, sulle registrazioni più significative, al fine di verificarne la corretta documentazione di supporto ed approvazione;
2. che le scritture di accantonamento di fine periodo siano approvate dai rispettivi responsabili e verificate e registrate dalla funzione finanziaria.

**Contabilità clienti**

I controlli prevedono, tra l’altro:

1. che l’anagrafica clienti sia gestita in base al principio di segregazione delle funzioni e che tutte le modifiche e gli inserimenti vengano verificati, quantomeno, [mensilmente];
2. l’effettuazione di un controllo sulla corretta applicazione del principio in base al quale tutti i prodotti fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati consegnati;
3. che il *form* di richiesta delle note di credito venga approvato in linea con le direttive aziendali;
4. che l’emissione periodica delle note di credito venga approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo al principio di segregazione delle funzioni;
5. che, [mensilmente], venga effettuata un’adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i paritari e gli estratti conto.

**Budget e controllo di gestione**

Tale attività concerne la raccolta e il consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali e presuppone: l’analisi del piano strategico aziendale e la conseguente predisposizione del *budget,* l’elaborazione di *report* consuntivi, il monitoraggio sui risultati delle singole aree di *budget,* la gestione delle spese *extrabudget.*

* + 1. **Disposizioni finali**

Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di questa Capitolo, si intendono:

* 1. per “*Soggetti Pubblici*”:

1. i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari;
2. i componenti delle assemblee rappresentative e degli organi di governo degli enti territoriali;
3. i dirigenti e i funzionari della Pubblica Amministrazione, con esclusione dei dipendenti che esercitino mere mansioni d’ordine o materiali;
4. i dirigenti e i funzionari di autorità ispettive, di vigilanza o di *authorities;*
5. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato o da un ente territoriale;
6. i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
7. i componenti di collegi arbitrali.
   1. per “*familiari*” dei soggetti pubblici:
8. coloro che sono legati da un rapporto di coniugio, unione civile o convivenza;
9. i genitori, i figli e chi è legato a costoro da un rapporto di coniugio, unione civile o convivenza;
10. i fratelli, le sorelle e i loro coniugi, unione civile o convivenza;
11. coloro che, nell’ultimo quinquennio, hanno convissuto con i soggetti di cui ai precedenti numeri.

Il tema dei rapporti con la P.A. si salda evidentemente con la necessità di ‘governare’ il rischio legato al reato di “*Traffico di influenze illecite*”, di cui all’art. 346 *bis* c. p., di recente assurto al rango di delitto presupposto della responsabilità dell’ente.

Al riguardo, sono previsti i seguenti principi:

* il divieto di avvalersi di intermediari che:i) prestino la loro attività in favore della controparte pubblica o di una società da questa controllata o partecipata; ii) siano familiari di soggetti appartenenti alla controparte pubblica; iii) costituiti come imprese o enti collettivi effettivamente riconducibili, per ragioni di titolarità o di controllo, anche parziali, nonché per l’esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione, ai soggetti appartenenti alla controparte pubblica o a loro familiari;
* la formalizzazione delle ragioni che inducono la Società ad avvalersi dell’intermediario e la puntuale delimitazione dell’oggetto dell’incarico;
* la contrattualizzazione dello stesso, dopo avere eseguito le verifiche contenute nei punti che seguono;
* il divieto per l’intermediario di iniziare l’attività prima della contrattualizzazione;
* il divieto per l’intermediario di gestire risorse finanziarie della Società, salvo espressa autorizzazione;
* l’obbligo dell’intermediario di riferire, tramite *report,* sull’andamento dell’attività affidatagli;
* il divieto di disporre corrispettivi in favore dell’intermediario prima della contrattualizzazione e, in ogni caso, il divieto di prescegliere un intermediario che indichi come sede di pagamento istituti che figurino in *black list* o in ‘paradisi fiscali’;
* il divieto di prescegliere come intermediario un soggetto o società che indichino, come beneficiario del corrispettivo, soggetti diversi, salvo che per motivate ragioni espressamente approvate dalla Società;
* vaglio dell’identità dell’intermediario (sede, natura giuridica, soci, amministratori) e *due diligence* etica, patrimoniale e finanziaria, da eseguire con la compilazione dell’apposito questionario;
* che l’intermediario non figuri in *black list*;
* che l’intermediario è parte correlata;
* che, qualora l’intermediario sia una Società, la composizione del capitale ed eventuali modificazioni della compagine societaria nell’arco degli ultimi sei mesi;
* l’identità dei componenti del vertice societario (amministratori, sindaci effettivi, procuratori) e la loro affidabilità etica, acquisendo copia del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
* l’eventuale esistenza, in capo all’ente-intermediario, di condanne definitive o di procedimenti per taluno dei reati associativi di cui all’art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001 ovvero misure di prevenzione antimafia previste dal D.Lgs. n. 159/2011, acquisendo la documentazione prevista dalle norme di riferimento (il predetto catalogo potrà pure essere ampliato);
* che, nel contesto dell’attività dell’intermediario, non compaiano altresì uno o più soggetti interposti; in caso contrario, l’operazione può essere conclusa solo previo esperimento degli accertamenti sopra enumerati.

1. **PARTE SPECIALE D – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**
   1. **Il testo della norma**

L’art. 24 *ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall’art. 2, comma 29, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (il cd. “pacchetto sicurezza”), ed eleva i delitti riconducibili alla macrocategoria della *criminalità organizzata* a reati presupposto della responsabilità dell’ente.

Nel dettaglio, i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente sono:

* l’art. 416 c.p.: *associazione per delinquere* finalizzata:
  + - 1. alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
      2. alla tratta di persone (art. 601 c.p.);
      3. all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
      4. ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 286/1998);
* art. 416 *bis* c.p.: associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniera;
* art. 416 *ter* c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
* art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
* delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 *bis* c.p. (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l’attività della associazioni previste dall’art. 416 *bis* c.p.;
* art. 74 d.P.R. 309/1990: associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In relazione alla commissione di tali reati, si applica all’ente la sanzione pecuniaria dal 400 a 1.000 quote.

Sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote sono previste per i delitti di cui:

* all’art. 416 c.p., ad esclusione del comma 6;
* agli artt. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p., relativi alla illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma 3, l. 110/1975.

Per tutti i delitti sinora indicati, si applica all’ente una delle misure interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Si applica, infine, la sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, di cui all’art. 16, comma 3 del Decreto, quando l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all’unico o prevalente scopo di commettere i reati suindicati.

* 1. **La responsabilità dell’ente per i delitti di criminalità organizzata: premessa**

L’intervento del legislatore del 2009 elimina una asimmetria del sistema, che, come è noto, sanzionava i delitti di criminalità organizzata solo quando assumevano i connotati della transnazionalità, ai sensi dell’art. 3 l. 146/2006. L’allineamento sistematico, peraltro, non appare destinato a rivelarsi un’operazione neutra sul terreno dogmatico e politico-criminale, in quanto incide a fondo sulla fisionomia del sistema del D.Lgs. 231/2001.

Avendo principalmente ad oggetto, come reati presupposto, delitti di criminalità organizzata, la responsabilità da reato, concepita in origine come disciplina sanzionatoria di enti fondamentalmente leciti, si estende, ora, anche agli enti ‘sostanzialmente’ illeciti. La fattispecie dell’impresa criminale poteva, senz’altro, dirsi estranea all’impianto della riforma del 2001, che dedicava un unico cenno a tale fenomeno, con la disposizione dell’art. 16, comma 3, concepita alla stregua di una norma di chiusura del sistema. I successivi allargamenti del catalogo dei reati presupposto hanno, peraltro, inequivocabilmente dimostrato la volontà del legislatore di occuparsi a fondo della responsabilità da reato degli enti illeciti, sì che può ormai affermarsi che, specie con l’introduzione dell’art. 24 *ter*, si è al cospetto di un *diritto punitivo (anche) della società illecita*, alla quale non possono che essere riservate sanzioni interdittive definitive.

È evidente, dunque, che la riforma del 2009 impone di sceverare attentamente la tipologia di ente con il quale ci si confronta, allo scopo di appurare come funzionino i criteri di ascrizione della responsabilità da reato e di individuare la correlata disciplina sanzionatoria.

Sul piano empirico-criminologico, è possibile distinguere tra:

* 1. *enti intrinsecamente illeciti*, che si atteggiano come una *societas sceleris,* completamente o prevalentemente votata alla commissione di attività criminose. In questo ambito, le persone fisiche si servono dello schermo societario per commettere reati, sì che appare impossibile profilare, a norma dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001, un interesse dell’ente autonomo da quello delle persone fisiche che lo incarnano;
  2. *enti ‘contigui’ alla criminalità*, in cui, anche se il collegamento con la criminalità è meno stretto rispetto alla tipologia precedente, esso è pur sempre di natura ‘*simbiotica*’, vale a dire di collaborazione più o meno continuativa. In questo caso, un simile rapporto di collaborazione presuppone collusioni che coinvolgono, di regola, i vertici dell’ente;
  3. *ente “strumentalmente criminale”,* che non è collegato alla criminalità organizzata, ma che può raccordarsi, in modo più o meno intenso, con le associazioni criminali, per ragioni di profitto. Anche in questo caso, va rinvenuto nei vertici societari l’*input* verso questa forma di coinvolgimento;
  4. *ente “strumentalizzato” non criminale*: si tratta di un ente non collegato alla criminalità organizzata, ma che, per *colpa di organizzazione*, può partorire *forme di collusione* con la criminalità organizzata.

La delineata cornice criminologia determina le seguenti *ricadute*.

Con riguardo agli *enti illeciti,* descritti *sub* (a) e (b), essendo tali enti, sia pure con diverse gradazioni, sistematicamente asserviti alle violazioni criminose dei soggetti che compongono il sodalizio, appare difficilmente prospettabile il profilo della commissione del reato nell’interesse dell’ente, visto che la sua utilizzazione strumentale *offusca la finalizzazione del reato all’interesse della persona giuridica*. Non è un caso, allora, che in presenza di simili entità, la *reazione sanzionatoria* sia quella dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001, che decreta la *definitiva paralisi operativa dell’ente*, proprio perché intrinsecamente illecito, senza che, in tale ipotesi, occorra ricercare, sul versante imputativo, il criterio dell’interesse o del vantaggio. La disposizione in esame, dunque, finirebbe per atteggiarsi come *“autonoma”*, in quanto specialmente destinata a disciplinare l’ente intrinsecamente illecito, in cui *il criterio di imputazione sarebbe da rinvenire dalla oggettiva destinazione dell’ente stesso allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto*, indipendentemente dalla prova dell’interesse o del vantaggio.

La circostanza che trovi applicazione la sanzione interdittiva, in via definitiva, dall’esercizio dell’attività, dimostra, altresì, che, rispetto a tali enti, *non possono trovare efficacia esimente i modelli di organizzazione*, stante l’*impossibilità di configurare regole cautelari rispetto a società ‘illecite’*.

Quanto agli *enti ‘leciti’*, che esternano il coinvolgimento di cui alle precedenti lettere (c) e (d), la prassi applicativa consente di prospettare forme di corresponsabilità dell’ente, sia sotto il profilo del concorso di persone nel reato che con riferimento alla discussa figura del concorso esterno nel reato associativo, ferma la necessità di provare, in ogni caso, il collegamento del reato associativo o della condotta che agevoli l’attività dell’associazione criminosa con l’“interesse” o il “vantaggio” dell’ente. Peraltro, la norma dell’art. 24 *ter* c.p. è stata sottoposta a critica sul versante della sua strutturale indeterminatezza, potendo il reato associativo di cui all’art. 416 c.p. essere preordinato alla commissione di qualsiasi delitto (che neppure figuri come reato presupposto della responsabilità dell’ente) o, comunque, potendo essere potenzialmente aperta a qualsiasi delitto contraddistinto da elementi oggettivamente (metodo) o soggettivamente (finalità) mafiosi.

Non può, dunque, sottacersi che appare particolarmente *complicato*, in questo contesto, *profilare una puntuale attività di mappatura e la susseguente elaborazione di presidi cautelari e organizzativi*. In proposito, si segnala, però, che una recente pronuncia della Corte di cassazione ha stabilito che “*la contestazione del reato associativo, quale reato-presupposto della responsabilità dell’ente, avente ad oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reati-presupposto, costituisce una violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. 231/2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione ‘aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di una ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi sarebbero in tal modo costretti ad adottare, su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione previsti dall’art. 6 D.Lgs. cit., scomparendone di fatto ogni efficace in relazione agli auspicati fini preventivi*”[[12]](#footnote-12). Il Supremo Collegio, come si vede, *riduce* *l’orbita dei delitti-scopo a quelli che integrano la responsabilità da reato dell’ente*: pare questa, pertanto, la ‘lettura’ alla cui stregua disegnare il modello di organizzazione. Ne deriva che l’ente dovrà concentrare l’attenzione: a) sulle aree di attività in cui potrebbe apparire verosimile il rischio di collegamento con associazioni criminali o, addirittura, la creazione di un sodalizio criminale all’interno dell’ente; b) sulla riduzione del rischio di consumazione dei reati scopo presupposto della sua responsabilità amministrativa (compresi quelli relativi alle aree strumentali, anche se non inseriti nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai reati tributari). Alcuni esempi possono chiarire l’assunto.

Si pensi ad associazioni temporanee di impresa, che prevedano la stabile commissione di determinati reati presupposto della responsabilità dell’ente (corruzione, frode nelle pubbliche sovvenzioni, reati ambientali, ecc.). Oppure, ad un ente che si proponga la consumazione di una pluralità di illeciti fiscali, strumentali alla consumazione di altri reati presupposto della responsabilità dell’ente. E, ancora, si ponga mente ad un ente che effettui transazioni con enti ‘illeciti’, agevolandone significativamente l’attività.

In tali evenienze, un’adeguata ed effettiva *compliance* impone l’adozione di una pluralità di *cautele*, segnatamente:

1. con riguardo alla prevenzione della *costituzione del sodalizio criminoso, interno all’ente*, finalizzato alla consumazione di delitti scopo legati all’attività svolta dall’ente (ad esempio: reati di corruzione, reati tributari, reati societari, reati in materia di smaltimento di rifiuti, ecc.), quest’ultimo dovrà necessariamente adottare presidi orientati:

* al controllo del comportamento dei soggetti aziendali;
* a *ridurre il rischio di consumazione dei reati scopo*: si mira, cioè, a scoraggiare la costituzione del sodalizio criminoso, atteso che i presidi, che fronteggiano il rischio di commissione dei reati scopo, dovrebbero ragionevolmente *disincentivare* comportamenti rivolti alla loro consumazione (per stare agli esempi proposti, un’efficace riduzione del rischio di commissione dei reati di corruzione o dei reati tributari, funge da ostacolo alla stessa operatività di una instauranda associazione criminale all’interno dell’ente);

1. con riferimento alla prevenzione di *comportamenti diretti ad agevolare l’attività di associazioni criminali*, *senza che l’ente ne faccia organicamente parte*, le cautele si orienteranno, non soltanto verso forme di controllo sui comportamenti del personale, ma, soprattutto, sulla necessità di *conoscere adeguatamente la controparte*: dovranno, perciò, essere acquisite complete informazioni sulle società con le quali si intraprendono transazioni o altre attività giuridicamente rilevanti.
   1. **Identificazione delle attività sensibili**

Sul piano empirico-criminologico, esclusa la possibilità di elaborare qualsiasi tipo di cautela per società intrinsecamente illecite, i rischi che la Società può correre, nel contesto delle menzionate aree a rischio, sono essenzialmente di due tipi:

* 1. la possibilità che venga costituito, all’*interno della Società*, da parte di soggetti in essa operanti o da tali soggetti in concorso con terzi estranei, un *sodalizio criminoso destinato a commettere delitti scopo comunque riconducibili all’attività dell’ente* (ad esempio: reati di corruzione, reati tributari, reati societari, ecc.);
  2. l’evenienza che la Società finisca per *agevolare associazioni criminali* o *per recare un contributo significativamente rilevante al sodalizio criminale* (un’ipotesi, questa, in cui potrebbe profilarsi il concorso esterno nel reato associativo); si pensi, a titolo esemplificativo, alla partecipazione a *project financing*, alla scelta e alla gestione dei rapporti con i fornitori, i sub-appaltatori, o alla materia degli approvvigionamenti, alla gestione del patrimonio immobiliare, alla acquisizione o dismissione di società o rami di azienda, alle operazioni a rischio di riciclaggio.
  3. **I presidi cautelari**

Le cautele da apprestare vanno suddivise in rapporto alla bipartizione del rischio effettuata nel precedente paragrafo.

**Costituzione di una associazione criminosa all’interno della Società, diretta a commettere reati scopo funzionalmente collegati all’attività istituzionale dell’ente**

La procedura operativa adottata dalla Società prevede la scrupolosa osservanza della normativa, primaria e secondaria ovvero ‘autogenerata’, in ordine ai requisiti di onorabilità e di eticità dei componenti dei vertici aziendali (che andranno puntualmente accertati con riferimento ai componenti del *board*, dei dipendenti con qualifica dirigenziale e dei destinatari di procure e deleghe in aree esposte al rischio reato).

Inoltre, si richiama:

* il rigoroso rispetto delle previsioni del Modello adottate con riferimento alla riduzione del rischio di commissione di reati, che possono prestarsi a fungere da reati-scopo di un sodalizio criminale: particolare attenzione dovrà, dunque, essere apprestata all’effettività della *compliance* nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei reati societari e di quelli tributari;
* il rigoroso rispetto delle previsioni del Modello dettate per la disciplina della gestione delle risorse finanziarie: si tratta, infatti, di un’area strumentale alla commissione di reati presupposto della responsabilità dell’ente (uno su tutti, la corruzione), gravata, a sua volta, dal rischio di consumazione di illeciti tributari, che trovano nella disciplina del Modello cautele dirette a ridurlo ragionevolmente.

**Agevolazione o contributo significativo nei confronti di associazioni criminali**

La procedura operativa adottata dalla Società consiste essenzialmente nel dispiegamento di un’attività di *adeguata verifica* della controparte; in questo senso, occorre appurare:

* l’identità della controparte (sede, natura giuridica, soci, amministratori);
* l’estraneità della controparte alla *black list* nonché ad eventuali contenziosi con la Società;
* la natura o meno di correlazione della controparte;
* qualora la controparte sia una società, la composizione del capitale ed eventuali modificazioni della compagine societaria nell’arco degli ultimi sei mesi;
* l’identità dei componenti del vertice societario (amministratori, sindaci effettivi, procuratori) e la loro affidabilità etica, acquisendo copia del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
* l’affidabilità finanziaria e patrimoniale della controparte, attraverso fonti interne ed esterne, sulla base dei parametri definiti da UFIN;
* l’eventuale esistenza, in capo alla società, di condanne definitive o di procedimenti pendenti per taluno dei reati presupposto di cui agli artt. da 24 a 26 del D.Lgs. 231/01 ovvero misure di prevenzione antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011, acquisendo la documentazione correlata;
* l’adozione ed efficace attuazione da parte della società di un modello organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001 o, in mancanza, la dichiarazione da parte della società di conoscenza del Codice etico e del Modello organizzativo che la Società ha adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con contestuale garanzia di un comportamento aderente alle previsioni *ivi* contenute;
* l’assenza, nel contesto dell’operazione, di uno o più soggetti interposti; in caso contrario, l’operazione può essere conclusa solo se si accerta: la necessità dell’attività di interposizione sul piano operativo o finanziario; la configurazione giuridica ed organizzativa del soggetto interposto; l’affidabilità etica e professionale del soggetto interposto.

Per tutte le operazioni di carattere significativo, concernenti *la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi,* in aggiunta alle disposizioni previste nel Modello per gli approvvigionamenti e la valutazione dei fornitori, si prevede, tra l’altro, che:

* venga accertato se il fornitore, come persona fisica, e la società che rappresenta siano stati raggiunti da condanna definitiva, anche a norma dell’art. 444 c.p.p., per i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 *bis* c.p., ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, nonché per delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di cui agli artt. 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter*.1 c.p. Dovrà altresì essere accertato se nei confronti del fornitore vi sia stata applicazione o proposta di applicazione delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali, di cui alla l. 575/1965 e succ. modif.;
* i contratti di approvvigionamento, che possano presentare carattere inusuale o anomalo per tipologia o oggetto della richiesta, siano sempre preventivamente valutati e autorizzati; in quest’ultimo caso, la conclusione dei contratti e le motivazioni a sostegno degli stessi vanno comunicati all’OdV in occasione della prima relazione periodica;
* in caso di dubbio sulla qualifica o sulla permanenza della qualifica in capo al fornitore oppure in caso di sopravvenienza di profili di anomalia nei rapporti con il fornitore o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, la commessa sia assegnata o il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del vertice della Società. Assunta detta decisione, questa andrà comunicata all’OdV;
* che chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all’OdV, oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all’OdV, eventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore, discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore alla Società.

Per tutte le operazioni concernenti l’*acquisizione, la dismissione di società o rami d’azienda,* si prevede che:

* siano preventivamente svolti idonei accertamenti tesi a verificare la legittima provenienza dei beni o rami di azienda acquisiti a qualsiasi titolo dalla Società, nonché l’identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l’attestazione antimafia del soggetto cedente o del soggetto acquirente a qualsiasi titolo;
* siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla Società o al soggetto titolare del ramo d’azienda da acquisire di sentenze di condanne definitive o di procedimenti penali per taluno dei reati associativi di cui all’art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, ovvero vi sia stata applicazione, o proposta di applicazione, delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali, di cui alla l. 575/1965 e succ. modif.;
* la scelta di *partner*, per la conclusione, sotto qualsiasi forma, di rapporti commerciali, avvenga nel rispetto di criteri predeterminati e alla luce di indici di rischio e anomalia preventivamente identificati e costantemente aggiornati dalle funzioni competenti; in ogni caso, la selezione avviene preferibilmente nell’ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, *ivi* compresa l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l’attestazione antimafia, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice etico della Società e dell’adozione ed effettiva attuazione di un modello di organizzazione.

Per tutte le operazioni concernenti la *gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale,* si prevede che:

* siano identificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle funzioni competenti all’elaborazione dei piani di dismissione, acquisizione e sviluppo immobiliare e siano chiaramente descritte le attività assegnate a ciascuna funzione competente;
* il processo di valutazione dell’acquirente o del venditore e di qualifica e selezione di soggetti terzi coinvolti nell’attività di acquisizione, sviluppo e vendita immobiliare sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della società, protesti, visure ipotecarie e catastali, reputazione sul mercato, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved);
* si compiano accertamenti diretti a verificare se l’acquirente/venditore sia stato raggiunto da condanna definitiva o sottoposto e procedimento penale per taluno dei reati associativi di cui all’art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, ovvero se, nei suoi confronti, vi sia stata applicazione, o proposta di applicazione, delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali, di cui alla l. 575/1965 e succ. modif.;
* venga acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l’attestazione antimafia dei soggetti coinvolti nelle attività di acquisizione e dismissione immobiliare; per operazioni di apprezzabile importo, potrà essere previsto che la controparte sia dotata di un modello di organizzazione efficacemente attuato;
* (per operazioni di valore superiore ad euro […]) l’ente abbia proceduto all’adozione ed efficace attuazione di un Modello organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001;
* sia accertata la congruità del corrispettivo oggetto di trattativa rispetto al valore di iscrizione nel bilancio dell’immobile nel caso in cui la parte venditrice sia tenuta alla redazione del bilancio, oppure rispetto ai valori risultanti da apposita perizia negli altri casi.

Nel contesto delle forme di agevolazione delle associazioni criminali o di condotte che possono integrare un contributo significativo alla stabilità e alla operatività di tali sodalizi, spicca l’attività di *riciclaggio*, in cui la Società potrebbe trovarsi coinvolta. La riduzione di un simile, grave rischio passa altresì per l’approntamento delle ulteriori cautele descritte nel Capitolodel Modello relativo a “*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, alle quali si fa, pertanto, integrale *rinvio*.

1. **PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**
   1. **Premessa: la prevenzione del riciclaggio nel D.Lgs. 231/2007**

L’art. 63, comma 3, D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 *octies,* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.[[13]](#footnote-13) – con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. “principale”) per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell’ente, l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

L’art. 64, comma 1, lett. f), D.Lgs. 231/2007 ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell’ente la responsabilità e le sanzioni *ex* D.Lgs. 231/2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001, l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l’ente medesimo.

La responsabilità amministrativa dell’ente per i reati previsti dagli art. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell’interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l’attività d’impresa esercitata dall’ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l’aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l’interesse o il vantaggio per l’ente nell’ipotesi in cui l’apicale, o il dipendente, acquisti beni che non abbiano alcun legame con l’esercizio dell’impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l’impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all’oggetto sociale.

* 1. **La struttura dei singoli reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente**

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L’art. 648 c.p. incrimina chi “*fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare*”.

Per *acquisto* si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L’*occultamento* si risolve nel nascondimento del bene, proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’*intromissione* nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “*anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*”.

**Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)**

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L’art. 648 *bis* c.p. incrimina chiunque “*fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Il terzo comma dell’articolo in esame richiama l’ultimo comma dell’art. 648 c.p. già esaminato.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che, per la realizzazione della fattispecie *de qua,* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

*Impiegare* è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale, attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell’art. 648 *ter* c.p. si rinvia all’ultimo comma dell’art. 648 c.p.

* 1. **Identificazione delle attività sensibili**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

* 1. *attività con soggetti terzi*, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra Società e soggetti terzi (contratti di acquisto e/o vendita con controparti; transazioni finanziarie con controparti; investimenti con controparti; sponsorizzazioni);
  2. *attività infragruppo*, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra Società appartenenti allo stesso gruppo (contratti infragruppo di acquisto e/o vendita; gestione dei flussi finanziari; investimenti infragruppo).

**Funzioni aziendali coinvolte**

A fronte delle suddette attività, unitamente ai vertici della Società le funzioni aziendali ritenute più a rischio sono:

* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza;
* Controllo di gestione.
  1. **Elementi essenziali delle procedure di gestione del rischio reato**

Con riguardo alle *prime due macrocategorie*, si fa rinvio alle procedure operative adottate o richiamate dalla Società nel contesto della prevenzione dei reati associativi. Tali procedure, stante l’omogeneità del contesto empirico e criminologico con i reati associativi, riproducono i principi di comportamento e gli elementi essenziali delle procedure contemplate in tale ambito. A questo proposito, si pone, comunque, in evidenza che le procedure prevedono, tra l’altro:

* la verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (ad esempio: protesti, procedure concorsuali, informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli amministratori, acquisite tramite società specializzate; certificazioni antimafia; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato; coinvolgimento di persone politicamente esposte, come definite nell’allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007);
* utilizzazione del sistema bancario nelle transazioni;
* verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
* controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riguardo ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo; tali controlli devono tenere conto delle sede legale della società controparte (ad esempio: paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo o che non prevedono forme di controllo sui flussi finanziari, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni o istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
* verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie di pagamento per contanti e di tutte le procedure della Società che disciplinano forme e modalità dei pagamenti);
* la limitazione delle operazioni per cassa, sia per numero che per importo, nonché del numero delle persone che custodiscono la cassa (di regola una per ciascuna unità operativa);
* determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione di dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
* identificazione di un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
* determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
* verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato), utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence.*
  1. **Il delitto di autoriciclaggio: descrizione del reato**

L’art. 3, comma 3, della legge n. 186 del 17 dicembre 2014 ha introdotto la fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.), che punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*”*.*

La novella legislativa pone fine ad un complesso ed articolato dibattito sulla opportunità di superare la clausola del cd. “beneficio dell’autoriciclaggio”, presente negli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., derivata dalla fattispecie-matrice del delitto di ricettazione.

Sul versante degli obblighi pattizi di natura internazionale, la rilevanza penale dell’autoriciclaggio è prevista dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999, ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110. In essa si prescrive, all’art. 13, l’adozione di misure legislative necessarie per prevedere come reato gli illeciti indicati all’art. 6, par.1, lett. a) e b), della Convezione di Strasburgo dell’8 novembre 1990, ratificata con la l. n. 328 del 9 agosto 1993, tra i quali è compreso l’autoriciclaggio. Un’analoga previsione è contenuta nell’art. 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, ratificata dalla l. n. 146 del 16 marzo 2006.

La fattispecie dell’art. 648 *ter*.1 c.p. segna il definitivo commiato dalla sfera patrimoniale di tutela dell’originaria fattispecie dell’art. 648 c.p., archetipo a cui il legislatore italiano ha legato l’introduzione del modello penalistico delle fattispecie di riciclaggio. La connotazione delle condotte, volte alla reimmissione nel circuito economico ed imprenditoriale del provento illecito, e il requisito modale della condotta (l’ostacolo concreto alla tracciabilità della provenienza dello stesso), collocano la fattispecie nell’ambito dei reati contro l’amministrazione della giustizia e contro l’ordine economico e il risparmio.

Il primo comma dell’art. 648 *ter*.1 c.p. prevede espressamente che autore del reato sia *chiunque* abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo. Il soggetto attivo del reato viene così individuato facendo ricorso anche alla espressa previsione della punibilità del concorrente *ex* art. 110 c.p., quasi a voler suggellare il definitivo superamento del “beneficio dell’autoriciclaggio”, costruito, come noto, sull’ipotesi concorsuale (“*al di fuori del concorso nel reato*”). Stante la modalità di individuazione dell’autore, che può essere solamente chi ha realizzato il reato presupposto, l’autoriciclaggio integra un *reato proprio*.

La condotta punibile è descritta in tre ipotesi alternative, consistenti nel fatto di chi “*impiega*, *sostituisce*, *trasferisce*” i beni o altre utilità derivanti da un delitto non colposo.

Il *trasferimento* e la *sostituzione* comportano un mutamento della formale titolarità del bene o della sua disponibilità.

In particolare, per quanto riguarda la condotta di trasferimento, presente anche nell’art. 648 *bis* c.p., essa va riferita alla traslazione interpersonale della proprietà o del possesso della *res*.

La sostituzione consiste nello scambio o trasformazione di beni, come nel caso di acquisto di immobili o il versamento su conto corrente bancario e successivo prelievo.

La condotta di impiego, già utilizzata dal legislatore nella fattispecie dell’art. 648 *ter* c.p., appare non sufficientemente determinata. Al riguardo, la letteratura, in relazione all’art. 648 *ter* c.p., ha inteso adottare un criterio interpretativo restrittivo, che identifica l’impiego con l’investimento, ossia un’azione tesa a fini di profitto. Peraltro, la presenza della clausola di non punibilità prevista dall’art. 648 *ter*.1 c.p. consente di recuperare il *deficit* di determinatezza delle condotte descritte dalla norma, escludendo dall’area del penalmente rilevante tutte le ipotesi in cui il provento abbia una destinazione esclusivamente personale. Difatti, *diversamente da quanto previsto per il delitto di riciclaggio, le condotte devono, per essere rilevanti, dare luogo ad una utilizzazione dei beni in una attività economica* *e non essere destinate al soddisfacimento di esigenze, anche voluttuarie, di natura personale*, la cui rilevanza penale è esclusa dalla previsione del comma 4. Quest’ultima clausola svolge una funzione selettiva, in particolare per quanto riguarda le condotte di sostituzione, per le quali ad assumere rilievo penale sarà solamente quella trasformazione del bene che muti la destinazione, dall’eventuale utilizzazione personale, a quella di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La fattispecie prevede, poi, che l’autore realizzi le condotte “*in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione*” della provenienza delittuosa dei beni.

La clausola modale gioca un ruolo fondamentale per rendere maggiormente preganti le condotte indicate nella fattispecie e segna un duplice passo avanti sul piano di un innalzamento della soglia di tassatività/determinatezza rispetto alle persistenti critiche in tal senso mosse alla fattispecie dell’art. 648 *bis* c.p. È pacifico che la clausola si riferisca a ciascuna delle tre condotte descritte nella fattispecie. Diversamente da quanto previsto nella fattispecie dell’art. 648 *bis* c.p., il legislatore ha inteso dare maggiore spessore al requisito dell’offensività della condotta, ricorrendo all’avverbio “*concretamente*”. Con esso si intende richiamare l’interprete ad una esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine “ostacolare” la pienezza del suo valore semantico, da intendersi come valutazione, nel caso concreto, dell’efficacia causale della condotta dell’agente nell’impedimento o nel ritardo relativo all’identificazione della provenienza del bene.

Proprio in relazione alla necessità di porre in essere condotte idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione dell’origine dei beni, si è osservato che tale requisito rende più rigorosa l’applicazione della norma nei casi in cui il delitto presupposto determini un mero *risparmio di spesa*, ad esempio in materia di *reati fiscali*. L’eventuale assenza di idonee azioni di ‘ripulitura’ del *quantum* corrispondente all’imposta evasa, che ne consenta anche la sua distinguibilità dal resto del patrimonio dell’autore, rende irrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, il reimpiego di tali somme in attività economiche lecite.

Oggetto delle condotte vietate sono “*il denaro, i beni e le altre utilità*” provenienti dalla commissione di un delitto non colposo. Come per il delitto di riciclaggio, nell’oggetto materiale vanno ricompresi i beni immateriali e i titoli dematerializzati, come pure l’avviamento aziendale, oltre agli strumenti finanziari.

Riguardo alla nozione di “*provenienza*”, si ritiene che la stessa, come per il delitto di riciclaggio, riguardi i beni che costituiscono il *profitto*, il *prodotto* o il *prezzo* del delitto presupposto, dovendosi escludere dal concetto sia i beni pertinenti al reato, che gli strumenti utilizzati per la sua commissione.

La norma stabilisce, al comma 6, la punibilità del concorrente anche nel caso nel quale l’autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

Il comma 2 prevede una autonoma fattispecie di autoriciclaggio. La dottrina ha, difatti, escluso che possa trattarsi di una circostanza attenuante. L’autoriciclaggio è punito più lievemente (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500), qualora il bene provenga da un delitto non colposo per cui è prevista la reclusione fino a cinque anni, salvo che i beni provengano da un delitto commesso ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla l. n. 203 del 13 luglio 1991. Quest’ultima previsione normativa ha introdotto l’aggravante del metodo mafioso (“*Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà*”): in tal caso, si torneranno ad applicare le pene previste dal comma 1 dell’art. 648 *ter*.1 c.p.

Nel comma 4, il legislatore ha inserito una *clausola di non punibilità*, tendente a rendere maggiormente selettiva la condotta incriminata al primo comma.

Con essa, si esclude la rilevanza penale della condotta nei casi in cui i beni oggetto di autoriciclaggio vengano destinati alla *mera utilizzazione* o al *godimento personale*. Per quanto riguarda le espressioni utilizzate dal legislatore, si deve parlare di *mera utilizzazione* (in contrapposizione alla destinazione al reimpiego in attività economiche) *in relazione al denaro o altre utilità aventi natura di beni mobili* e di *godimento personale* *in riferimento all’utilizzazione in proprio di beni immobili o agli stessi equiparati.* Infine, è stato osservato che tale clausola, piuttosto che una causa di non punibilità, configuri un *elemento negativo* del tipo, che incide su un segmento costitutivo della condotta tipica (la destinazione del bene riciclato ad attività economiche).

Il delitto di autoriciclaggio richiede il *dolo generico*. Alla pari di quanto avviene per il delitto di riciclaggio, esso deve investire sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, sia le condotte richiamate dalla norma, nonché l’attitudine della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del bene.

Nel comma 5, il legislatore ha inserito una circostanza aggravante, nell’ipotesi in cui i fatti siano commessi *nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale*.

A differenza delle analoghe previsioni, contenute negli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., si è ritenuto opportuno aggiungere anche le condotte degli *intermediari finanziari*, potenziali concorrenti dell’autore del reato presupposto, soprattutto nell’ipotesi di reati tributari, societari e nelle fattispecie collegate agli abusi di mercato.

Nel comma 6, compare una circostanza attenuante, in cui si prevede che “*la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*”.

L’attenuante richiama l’analoga previsione legislativa, inserita nel comma 5 dell’art. 630 c.p. ed è caratterizzata dalla natura *premiale*.

Il comma 4 della l. n. 186/2014 ha modificato il testo originario dell’art. 648 *quater* c.p., in materia di *confisca*, estendendone l’applicazione alla fattispecie di autoriciclaggio.

* + 1. **La responsabilità dell’ente**

Il comma 5 dell’art. 3 della l. n. 186 del 2014 ha previsto l’inserimento del delitto di autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti di cui all’art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001, con una sanzione da 200 a 800 quote nell’ipotesi più lieve, prevista dal comma 2, e da 400 a 1000 quote per l’ipotesi principale di autoriciclaggio. È altresì prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive.

In seguito, con il D.Lgs. 90/2017, il legislatore italiano aveva inteso dare attuazione alla IV Direttiva antiriciclaggio.

Il decreto suddetto riscriveva in maniera significativa la normativa in tema di antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007, ma al contempo introduceva una significativa innovazione in tema di responsabilità da reato delle società e degli enti, giacché escludeva dal novero dei reati presupposto della suddetta responsabilità il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 *ter*.1c.p.

A prescindere dalla evidente imprecisione nella nuova formulazione dell’art. 72, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 – posto che nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 *octies* era già presente, per cui si sarebbe trattato di una modifica della precedente disposizione e non di un inserimento di un nuovo articolo – la lettura fra la precedente versione dell’art. 25 *octies* e quella nuova in vigore evidenziava come fosse scomparso, fra i reati richiamati dal legislatore quale presupposto della responsabilità amministrativa delle società, il delitto di autoriciclaggio, giacché la disposizione codicistica che lo disciplina, ovvero l’art. 648 *ter*.1c.p., non era più richiamato nell’art. 25 *octies* di nuovo conio.

Per porre fine alla situazione di incertezza e disagio venutasi a creare, il legislatore ha ritenuto opportuno emanare un Avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017.

In particolare, l’Avviso di rettifica ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs. 90/2017:

* all’art. 5, comma 3, nella parte riferita all’articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella rubrica dell’art. 25 *octies*: dove è scritto “*Art. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*” leggasi: “*Art. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)*”;
* nella parte riferita all’articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 1 dell’art. 25 *octies*, dove è scritto: “*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter ...*” leggasi “*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1...*”;

Si può quindi affermare che, grazie all’Avviso di rettifica del 28 giugno 2017, l’autoriciclaggio è ancora ricompreso nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Tutto ciò premesso, l’introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente fomenta *ragguardevoli problemi interpretativi*, simili a quelli che hanno riguardato il reato associativo. Si allude, in particolare, al tema dei *reati-fonte* della successiva condotta di reimpiego. In particolare, è da interrogarsi se l’ente possa rispondere di autoriciclaggio solo se il reato-fonte costituisca (anche esso) un reato-presupposto della responsabilità dell’ente. In proposito, è profilabile un triplice scenario, gravido di importanti ripercussioni giuridiche.

(a) In una prima ottica, si potrebbe sostenere che l’ente risponda di autoriciclaggio *qualunque sia stato il reato-fonte commesso dalla persona fisica*: l’ente è punibile alla sola condizione che vi sia identità fisica dell’autore delle condotte illecite (quella a monte e quella, successiva, di reimpiego).

(b) Si potrebbe, invece, sostenere che, ferma l’identità dell’autore, l’ente risponde *solo quando il reato-fonte sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio*, risulti, cioè, espressivo dell’attività dell’ente, anche se *non figura* tra i reati presupposto della sua responsabilità.

(c) In una prospettiva ancor più restrittiva, si potrebbe ritenere che l’ente debba rispondere di auto riciclaggio *solo se il reato-fonte figuri nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente*.

In assenza di riferimenti giurisprudenziali, occorre comunque provare ad individuare una soluzione interpretativa, che tenga conto dell’impianto preventivo del D.Lgs. 231/2001, imperniato nella adozione del modello di organizzazione.

Se si privilegiasse l’impostazione *sub* (a), la capacità di prevenire la consumazione del reato di autoriciclaggio, da parte dell’ente, rischierebbe di essere compromessa in modo irreparabile. È di intuitiva evidenza che una efficace strategia preventiva non può che passare, tra l’altro, per una riduzione del rischio di commissione dei reati-fonte della successiva condotta di reimpiego. Data l’ampiezza, difficilmente circoscrivibile, dei reati-fonte, l’ente si troverebbe nella *sostanziale impossibilità* di realizzare un’efficace mappatura e la susseguente elaborazione di presidi cautelari. Si ripropone, come si vede, lo stesso problema che grava sulla responsabilità dell’ente per i delitti di criminalità organizzata (v. *supra*), rispetto al quale, tuttavia, è intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione a circoscrivere l’orbita dei delitti-scopo a quelli che integrano la responsabilità amministrativa dell’ente. Non è da escludere, perciò, che, con riguardo all’autoriciclaggio, possa sopraggiungere un analogo orientamento.

Sembra, in definitiva, inevitabile, se si vuole salvaguardare l’impianto preventivo del D.Lgs. 231/2001 ed evitare il rischio di una ascrizione in chiave meramente oggettiva del reato di autoriciclaggio, muovere in direzione delle prospettive sub (b) e (c). *Privilegiando un atteggiamento precauzionale, la Società ha deciso di ritagliare i presidi cautelari, avendo di mira reati-fonte commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*, vale a dire riferibili alla sua attività, pure se non assurgono al rango di reati-presupposto della responsabilità dell’ente.

* + 1. **Le attività sensibili e le funzioni coinvolte**

Fermo quanto sinora precisato, il reato di autoriciclaggio, tenuto conto delle caratteristiche operative e finanziarie della Società, potrebbe essere prevalentemente commesso con riferimento ai seguenti reati-fonte:

* corruzione e turbativa d’asta;
* truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche sovvenzioni;
* reati societari;
* reati tributari e doganali.

Tra le aree di attività a rischio, che potrebbero essere maggiormente interessate dal rischio di commissione del reato di autoriciclaggio, figurano:

* la *gestione degli investimenti* (la liquidità nella disponibilità della Società, proveniente da reato, potrebbe, ad esempio, essere impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza);
* la *copertura del rischio-cambio* (nell’ambito delle operazioni di copertura del rischio-cambio, si potrebbe, ad esempio, dare corso alla sostituzione di denaro proveniente da reato, attraverso l’acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa).
* il *compimento di operazioni in Paesi* *off-shores* (per fare un esempio, la società Gamma costituisce artificiosamente una sede in Lussemburgo per godere di un regime fiscale agevolato, ma l’Autorità giudiziaria contesta all’amministratore il reato di omessa dichiarazione; l’amministratore trasferisce parte del risparmio fiscale ad una società fiduciaria svizzera, con l’obbiettivo di veicolare il denaro presso conti correnti siti in Paesi *off-shores*, riconducibili ai soci della società Gamma).

Oltre ai vertici della Società, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte vanno prevalentemente individuate in:

* CFO;
* Responsabile amministrazione e finanza;
* Controllo di gestione.
  + 1. **I presidi cautelari**

Le cautele, destinate a ridurre il rischio di consumazione del reato di autoriciclaggio, devono muovere in due direzioni: (a) la prima ha a che vedere con la *riduzione del rischio di consumazione dei reati-fonte* delle successive condotte di reimpiego; (b) la seconda concerne la necessità di incardinare *presidi orientati a contrastare le condotte di occultamento e di reimpiego* dei proventi del reato a monte.

Con riguardo alle descritte prospettive, la Società ritiene sufficienti le procedure operative attivate con riguardo ai reati presupposto della responsabilità dell’ente, relativamente ai reati di corruzione, di truffa ai danni dello Stato, frode nelle pubbliche sovvenzioni, reati societari.

Con riguardo ai reati tributari, si rinvia alla parte del Modello dedicata alla gestione delle risorse finanziarie.

Quanto agli *ulteriori presidi*, si rinvia a quelli concernenti: il sistema degli approvvigionamenti, alla gestione delle risorse finanziarie e del sistema contabile, ai delitti di criminalità organizzata e al reato di riciclaggio

1. La *check-list* fa sì che, ad esempio, la funzione proponente un’iniziativa non possa trasmettere la richiesta a quella decidente se non ha svolto tutte le attività preparatorie previste dalla procedura (visivamente incarnata dalla ‘spuntatura’ della *list*: ove ciò avvenisse, la funzione decidente dovrebbe ri-trasmettere la richiesta alla funzione proponente perché proceda al completamento delle attività di pertinenza). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai fini dell’individuazione dell’orbita applicativa dei precedenti divieti, il D.Lgs. 165/2001 stabilisce che si intendono per “dipendenti pubblici”: a) il dipendente di pubbliche amministrazioni, compresi i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o di vertice, nonché i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; b) i soggetti che operano, anche con incarichi direttivi e di governo, negli enti pubblici e negli di diritto privato in controllo pubblico.

   La Società è dell’avviso che, allo scopo di implementare la finalità anticorruttiva della norma, è opportuno ampliare il novero dei soggetti pubblici coinvolti, estendendolo, ad esempio, a coloro che abbiano svolto funzioni ispettive o di vigilanza o ai magistrati chiamati a dirimere controversie in cui la Società figura come parte. [↑](#footnote-ref-2)
3. In alternativa al divieto, si potrebbe pure stabilire che la Società possa dare corso all’assunzione, quando il segnale di allarme sia suscettibile di *mitigazione*; si pensi all’evenienza in cui il familiare dia prova di avere interrotto da tempo i rapporti con il soggetto pubblico oppure quando la società abbia richiesto un atto amministrativo routinario o, ancora, alla possibilità di adibire il familiare da assumere ad una funzione con la quale il soggetto pubblico non è destinato ad interfacciarsi: in tutti questi casi, si palesa una sproporzione tra il ‘mezzo’ (l’assunzione come ‘tangente’) e lo ‘scopo’, sì che il segnale di rischio potrebbe ritenersi adeguatamente mitigato e, dunque, legittimare l’assunzione. Naturalmente, la Società, in queste ipotesi, deve offrire una motivazione ‘rinforzata’, di supporto all’adozione della decisione. Quanto ora precisato è destinato a valere anche per l’affidamento delle consulenze, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle forniture. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Si rinvia alla nota 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. La norma stabilisce che l’equiparazione concerne tutti gli obblighi e divieti in essa contenuti ed è riferibile alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati “*la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, carichi di verno al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della lor appartenenza a partiti o movimenti politici*”, nonché alle fondazioni e alle associazioni “*che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000,00 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali*”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cass., sez. VI pen., 20 dicembre 2014 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, Riva Fire S.p.A., in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2014, 988 ss. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ecco, qui di seguito, il testo delle norme incriminatici, presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente:

    **Art. 648 del codice penale - Ricettazione**

    *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

    *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

    *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

    **Art. 648 *bis* del codice penale - Riciclaggio**

    *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

    *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.*

    *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.*

    **Art. 648 *ter* del codice penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

    *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.*

    *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.*

    *La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.*

    *Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.* [↑](#footnote-ref-13)